

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
2003/C 127/01	Tassi di cambio dell'euro .....	1
2003/C 127/02	Comunicazione della Commissione — Rendiconto finanziario della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 23 luglio 2002 .....	2
2003/C 127/03	Aiuto di Stato — Italia — Aiuto C 27/03 (ex N 148/01) — Legge regionale n. 27 del 23 dicembre 2000 «Provvedimenti urgenti per l'agricoltura a seguito dello sciopero degli autotrasportatori» — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE .....	25
2003/C 127/04	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) <sup>(1)</sup> .....	31
2003/C 127/05	Avvio di procedura [Caso COMP/M.2621 — SEB/Moulinex (II)] .....	32
2003/C 127/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3175 — Best Agrifund/Dumeco) <sup>(1)</sup> .....	33
2003/C 127/07	Parere della Commissione sul progetto di decisione del Consiglio sulla revisione della composizione e dello statuto del Comitato di politica economica .....	33
	<b>SPAZIO ECONOMICO EUROPEO</b>	
	<b>Autorità di vigilanza EFTA</b>	
2003/C 127/08	Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni) .....	34
2003/C 127/09	Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE, e dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte (Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni) .....	34

Numero d'informazione

Sommario (segue)

Pagina

2003/C 127/10

Dichiarazioni del Liechtenstein e della Norvegia, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ..... 35

---

II *Atti preparatori*

.....

---

III *Informazioni*

**Parlamento europeo**

2003/C 127/11

Atti della sessione del 8-11 aprile 2002 pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 127 E ..... 38

**Commissione**

2003/C 127/12

Invito a presentare proposte pubblicato dalla Commissione europea per lo sviluppo delle capacità delle ONG ambientali, attraverso il trasferimento delle migliori pratiche a partire dalle ONG dell'UE15 ..... 39

---

**Avviso** (vedi terza pagina di copertina)



## AVVISO

A fine maggio 2003 sarà pubblicata la 40<sup>a</sup> edizione del Repertorio della legislazione in vigore.

Gli abbonati all'edizione su carta della Gazzetta ufficiale potranno ottenere gratuitamente tale Repertorio per il numero e la/le versione/i linguistica/che del/i loro abbonamento/i. Tuttavia, gli abbonati sono pregati di spedire l'ordinativo che segue, debitamente compilato e indicando il loro numero di «matricola d'abbonamento» (codice che appare sulla sinistra di ogni etichetta e che comincia per O/.....).

Gli interessati non abbonati possono ottenere il Repertorio a pagamento presso uno dei nostri uffici di vendita (cfr. ultima pagina).

Tutte le Gazzette ufficiali (L, C, CA, CE) possono essere consultate gratuitamente nel sito Internet:  
<http://europa.eu.int/eur-lex>

N. cat.: OA-18-03-000-IT-C

---

## ORDINATIVO

### Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

Servizio «Abbonamenti»

2, rue Mercier

L-2985 Lussemburgo

Fax (352) 2929-42752

Il mio numero di matricola è il seguente: O/.....

Vogliate farmi pervenire la/le ... copia/e gratuita/e del **Repertorio** a cui dà/danno diritto il/i mio/miei abbonamento/i.

N. cat.: OA-18-03-000-IT-C

Nome: .....

Indirizzo: .....

.....

Data: ..... Firma: .....

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

28 maggio 2003

(2003/C 127/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1738	LVL	lats lettони	0,6572
JPY	yen giapponesi	138,86	MTL	lire maltesi	0,4306
DKK	corone danesi	7,4242	PLN	zloty polacchi	4,3607
GBP	sterline inglesi	0,7184	ROL	leu rumeni	37 792
SEK	corone svedesi	9,1535	SIT	tolar sloveni	233,121
CHF	franchi svizzeri	1,5237	SKK	corone slovacche	41,055
ISK	corone islandesi	85,08	TRL	lire turche	1 704 000
NOK	corone norvegesi	7,8755	AUD	dollari australiani	1,8008
BGN	lev bulgari	1,946	CAD	dollari canadesi	1,6243
CYP	sterline cipriote	0,58675	HKD	dollari di Hong Kong	9,154
CZK	corone ceche	31,34	NZD	dollari neozelandesi	2,037
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,0337
HUF	fiorini ungheresi	246,38	KRW	won sudcoreani	1 409,09
LTL	litas lituani	3,4522	ZAR	rand sudafricani	9,7015

(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE****Rendiconto finanziario della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 23 luglio 2002**

(2003/C 127/02)

In conformità degli impegni assunti dalla Commissione a nome della CECA nel settore delle sue attività di provvista è pubblicato il seguente rendiconto finanziario, redatto nel quadro dell'articolo 45 c del trattato che istituisce la CECA:

- lo stato patrimoniale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 23 luglio 2002,
- il conto profitti e perdite per l'esercizio conclusosi il 23 luglio 2002,
- la destinazione degli utili per l'esercizio conclusosi il 23 luglio 2002,
- le note relative al rendiconto finanziario al 23 luglio 2002.

Il rendiconto finanziario è accompagnato dalla relazione della Corte dei conti come previsto dall'articolo 45 del trattato CECA.

**RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA****sui rendiconti finanziari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 23 luglio 2002**

- La presente relazione verte sull'affidabilità dei conti presentati dalla Commissione conformemente all'articolo 45 C, paragrafo 5, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, giunto a scadenza il 23 luglio 2002.
- La Corte ha esaminato i conti e i rendiconti finanziari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 23 luglio 2002. Tale esame è stato svolto conformemente alle norme di audit generalmente accettate ed ha comportato l'espletamento dei controlli ritenuti necessari. Esso ha permesso alla Corte di ottenere elementi idonei a sostenere il parere espresso nella presente relazione.
- La Corte è dell'avviso che i rendiconti finanziari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio che figurano in allegato, comprendenti il bilancio finanziario al 23 luglio 2002, il conto profitti e perdite, la destinazione del risultato per l'esercizio chiuso alla stessa data e le note relative ai rendiconti finanziari, stabiliti conformemente ai principi contabili generalmente accettati, presentino fedelmente il patrimonio e la situazione finanziaria della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 23 luglio 2002, nonché il risultato delle sue operazioni per l'esercizio chiuso alla stessa data. È possibile asserire, con un grado di certezza sufficiente, che le operazioni alla base dei conti sono, nel complesso, legittime e regolari.

Lussemburgo, 27 marzo 2003.

Juan Manuel FABRA VALLÉS  
*Presidente della Corte dei conti*

Ioannis SARMAS  
*Membro della Corte dei conti*

**RENDICONTO FINANZIARIO DELLA CECA**

La stato patrimoniale della CECA, il conto dei profitti e delle perdite ed il prospetto della destinazione degli utili per l'esercizio chiuso il 23 luglio 2002 sono stati sottoposti all'approvazione della Commissione con procedura scritta n. E/2698/2002 del 7 gennaio 2003 e figurano nella presente relazione finanziaria così come approvati dalla Commissione.

**Stato patrimoniale al 23 luglio 2002**

(Importi espressi in euro) — Prima della destinazione degli utili

**ATTIVO**

	23 luglio 2002	31 dicembre 2001
Disponibilità presso banche centrali (nota C1)	28 730	63 130
Crediti verso banche		
— a vista	1 839 938	8 553 937
— a termine o con preavviso (nota C2.1)	33 539 360	133 272 729
— prestiti (nota C2.2)	120 215 715	355 368 358
Totale	155 595 013	497 195 024
Crediti verso clienti		
— prestiti (nota C3.1)	682 080 134	1 045 139 605
— prelievi (nota C3.2)	0	66 213
— ammende (nota C3.3)	0	39 806 715
— bonifici d'interesse da recuperare (nota C3.4)	337 736	2 579 066
Totale	682 417 870	1 087 591 599
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso (nota C4)		
— emittenti pubblici	1 129 370 124	1 090 184 127
— altri emittenti	399 531 331	478 711 875
Azioni ed altri titoli a reddito fisso (nota C5)	27 998 410	44 205 202
Totale	1 556 899 865	1 613 101 204
Altre attività (nota C6)	6 023 377	7 092 794
Conti di regolarizzazione (nota C7)	47 568 362	82 534 005
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2 448 533 217</b>	<b>3 287 577 756</b>
Impegni fuori bilancio (nota C23)	290 511 586	310 674 984

**Stato patrimoniale al 23 luglio 2002**

(Importi espressi in euro) — Prima della destinazione degli utili

**PASSIVO**

	23 luglio 2002	31 dicembre 2001
DEBITI VERSO TERZI		
Debiti verso banche (nota C8)		
— a termine o con preavviso	36 202 081	604 294 572
Debiti rappresentati da titoli (nota C9)	706 302 342	836 250 262
Altre passività (nota C10)	36 616 446	301 104
Conti di regolarizzazione (nota C11)	22 564 190	78 061 265
Totale dei debiti verso terzi	801 685 059	1 518 907 203
BILANCIO OPERATIVO CECA (NOTA C12)	400 916 712	530 720 948
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI		
Fondo di garanzia (nota C13.1)	529 000 000	580 000 000
Accantonamenti per grandi rischi	—	6 000 000
Altri accantonamenti (nota C13.2)	57 012 724	150 699 271
Totale degli accantonamenti	586 012 724	736 699 271
BILANCIO FINANZIAMENTO RICERCA CARBONE ACCIAIO (NOTA C14)	240 000 000	240 000 000
RISERVE ED UTILI (NOTA C15)		
Riserva speciale	112 300 000	118 000 000
Ex fondo pensioni	36 000 000	40 000 000
Attivi del Fondo di ricerca carbone e acciaio	109 700 000	92 632 605
Utili riportati	3 250 334	2 029 066
Utile dell'esercizio (nota C16)	158 668 388	8 588 663
Totale delle riserve e degli utili	419 918 722	261 250 334
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>2 448 533 217</b>	<b>3 287 577 756</b>
Impegni di bilancio (nota C23)	286 966 510	300 407 841

### Conti profitti e perdite per l'esercizio conclusosi il 23 luglio 2002

(Importi espressi in euro)

**COSTI**

	Dal 1° gennaio al 23 luglio 2002	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001
Interessi ed oneri assimilati (nota C17)	53 081 195	141 299 615
Oneri per commissioni	314 770	379 849
Perdite su operazioni finanziarie		
— differenza di cambio (nota B2)	—	268 248
— minusvalenze effettive su obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	4 427 896	2 248 893
— rettifiche di valore su obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso (nota C4)	63 570 916	6 760 668
— rettifiche di valore su azioni ed altri titoli a reddito variabile (nota C5)	1 405 587	3 072 877
<b>Totale</b>	<b>69 404 399</b>	<b>12 350 686</b>
Spese generali di gestione (nota C18)	2 794 520	5 000 000
Altri oneri di gestione (nota C19)	715 908	1 711 089
Rettifiche di valore su crediti ed accantonamenti per eventuali passività e per impegni		
— rettifiche di valori su crediti	916 445	4 743 980
— dotazione del fondo di garanzia (nota C13.1)	—	15 000 000
— dotazione degli accantonamenti per rischi ed oneri (nota C13.2)	3 215 253	2 057 973
<b>Totale</b>	<b>4 131 698</b>	<b>21 801 953</b>
Oneri straordinari	39 771	31 139
Impegni giuridici dell'esercizio (nota C12)	127 988 619	184 554 560
Dotazione Bilancio Finanziamento Ricerca carbone e acciaio (nota C14)	—	240 000 000
<b>Totale dei costi</b>	<b>258 470 880</b>	<b>607 128 891</b>
Utile dell'esercizio (nota C16)	158 668 388	8 588 663
<b>TOTALE</b>	<b>417 139 268</b>	<b>615 717 554</b>

### Conto profitti e perdite per l'esercizio conclusosi il 23 luglio 2002

(Importi espressi in euro)

#### RICAVI

	Dal 10 gennaio al 23 luglio 2002	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001
Interessi e ricavi assimilati (nota C20) di cui interessi su titoli a reddito fisso: 37 749 670 nel 2002 e 69 658 619 nel 2001	91 425 315	214 741 377
Oneri per commissioni	141 300	253 300
Proventi di operazioni finanziarie		
— differenza di cambio (nota B2)	381 759	—
— plusvalenza su obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	5 253 120	696 145
— plusvalenza su azioni ed altri titoli a reddito variabile	3 491 224	—
— recupero di rettifiche di valore su obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso (nota C4)	7 580 807	17 200 348
— recupero di rettifiche di valore su azioni ed altri titoli a reddito variabile (nota C5)	—	1 179 177
<b>Totale</b>	<b>16 706 910</b>	<b>19 075 670</b>
Recupero di rettifiche di valore su crediti ed accantonamenti per eventuali passività e per impegni:		
— recupero di rettifiche di valore su crediti	22 011 553	49 478 703
— recupero sull'accantonamento per grandi rischi	6 000 000	11 000 000
— recupero sugli altri accantonamenti per rischi ed oneri (nota C13.2)	51 371 610	3 477 090
<b>Totale</b>	<b>79 383 163</b>	<b>63 955 793</b>
Altri proventi di gestione (nota C21)	8 022 885	83 387
Proventi eccezionali	—	1 879 316
Proventi connessi al bilancio operativo CECA (nota C22)	20 665 175	64 523 231
Recupero sull'accantonamento per sopravvenienze di bilancio (nota C12)	31 000 000	—
Recupero sull'accantonamento per finanziamento del BOC (nota C12)	118 794 520	251 205 480
Recupero sul Fondi di garanzia (nota C13.1)	51 000 000	—
<b>TOTALE DEI RICAVI</b>	<b>417 139 268</b>	<b>615 717 554</b>

### Destinazione degli utili per l'esercizio conclusosi il 23 luglio 2002

(Importi espressi in euro)

	Dal 1° gennaio al 23 luglio 2002	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001
Risultato riportato al 1° gennaio	3 250 334	2 029 066
Utile dell'esercizio da destinare	158 668 388	8 588 663
<b>Totale</b>	<b>161 918 722</b>	<b>10 617 729</b>
Destinazione degli attivi del Fondo di ricerca carbone e acciaio (nota C15)	158 300 000	7 367 395
Utili riportati alla fine dell'esercizio	3 618 722	3 250 334

### NOTE RELATIVE AL RENDICONTO FINANZIARIO AL 23 LUGLIO 2002

(Importi espressi in euro)

#### A. LA CECA

La Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) è stata istituita con il trattato del 18 aprile 1951. Secondo quanto stabilito dal trattato, la CECA aveva il compito di contribuire allo sviluppo economico degli Stati membri ponendo in essere un mercato comune del carbone e dell'acciaio.

Il trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002. Il Consiglio europeo di Nizza ha deciso di allegare al trattato di Nizza del 26 febbraio 2001 <sup>(1)</sup> un protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e alla creazione e alla gestione del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio. È stato deciso che tutti gli elementi del patrimonio della CECA al momento della scadenza del trattato saranno trasferiti alla Comunità europea a decorrere dal 24 luglio 2002. Il valore netto di tale patrimonio è considerato come un patrimonio destinato alla ricerca nei settori collegati all'industria del carbone e dell'acciaio. Le entrate prodotte da tale patrimonio saranno destinate esclusivamente alla ricerca svolta nei settori collegati all'industria del carbone e dell'acciaio.

Dato che la ratifica del trattato di Nizza probabilmente non avrà luogo prima della scadenza del trattato CECA, gli Stati membri hanno affidato un mandato di gestione alla Commissione europea per gestire il patrimonio della CECA in liquidazione applicando gli stessi principi <sup>(2)</sup> previsti dal protocollo allegato al trattato di Nizza. Con il referendum del 19 ottobre 2002 l'Irlanda ha acconsentito a procedere alla ratifica del trattato di Nizza.

Nella prospettiva della scadenza del trattato CECA, il prelievo fiscale CECA è stato azzerato nel 1998 e la politica dei prestiti è cessata dal luglio 1997 (decisione della Commissione del 22 giugno 1994). La principale fonte dei fondi della CECA pertanto è attualmente rappresentata dal rendimento della liquidità.

#### B. PRINCIPI E METODI CONTABILI APPLICATI

##### 1. Presentazione del rendiconto

Il rendiconto finanziario è compilato conformemente ai metodi contabili generalmente adottati.

I metodi contabili ed i criteri di valutazione applicati alle varie voci del rendiconto finanziario tengono conto dei vincoli e delle risoluzioni applicabili alla CECA conformemente ai trattati ed alle altre decisioni prese dai diversi organismi delle Comunità europee che la riguardano.

I metodi contabili applicati tengono peraltro conto della discontinuità d'esercizio successiva al 23 luglio 2002, data di scadenza del trattato CECA.

<sup>(1)</sup> GU C 80 del 10.3.2001.

<sup>(2)</sup> Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della CECA riuniti in sede di Consiglio in data 27.2.2002 (GU L 79 del 22.3.2002).

Il rendiconto è presentato conformemente alle norme delle direttive 78/660/CEE e 86/635/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, relative ai bilanci annuali ed ai bilanci consolidati delle banche e delle altre istituzioni finanziarie, qualora tali norme siano applicabili e fatti salvi i necessari adeguamenti citati. La direttiva 2001/65/CE <sup>(2)</sup>, che modifica le direttive anzidette per quanto riguarda le regole di valutazione e in particolare il metodo di valutazione al valore equo, non è ancora applicabile al rendiconto finanziario della CECA. Questa direttiva deve essere recepita entro il 31 dicembre 2003.

## 2. Conversione delle divise

La valuta di presentazione utilizzata dalla CECA nei propri conti annuali è l'euro («EUR»).

Tutte le operazioni in valuta estera effettuate dalla CECA sono convertite in euro al tasso mensile comunicato dalla Banca centrale europea.

Gli elementi non monetari sono convertiti in euro al tasso mensile vigente alla data della loro acquisizione o al momento della loro ultima rivalutazione.

Alla data della stesura del bilancio gli elementi monetari sono convertiti in euro al tasso mensile vigente a tale data. Le differenze negative sono riconosciute nel conto profitti e perdite; quelle positive sono invece differite nella passività del conto patrimoniale sotto la rubrica «conto di regolarizzazione».

### 2.1. Tassi di conversione

Sono stati impiegati i seguenti tassi per la conversione in euro dei conti finanziari in valuta:

	23 luglio 2002	31 dicembre 2001
Corona danese	7,43310	7,43650
Corona svedese	9,46450	9,30120
Sterlina inglese	0,63290	0,60850
Franco svizzero	1,45490	1,48290
Dollaro USA	0,99100	0,88130
Yen giapponese	116,370	115,330

### 2.2. Al 23 luglio 2002 le varie divise elencate in precedenza e l'euro determinano il seguente bilancio della CECA (in euro):

Divisa	Attivo	Passivo
Euro	1 974 960 860	1 997 616 326
Corona danese	780 877	—
Corona svedese	296 523	—
Sterlina inglese	365 168 225	343 890 375
Franco svizzero	6	—
Dollaro USA	107 326 726	107 026 516
<b>Totale</b>	<b>2 448 533 217</b>	<b>2 448 533 217</b>

<sup>(1)</sup> GU L 222 del 14.8.1978 e GU L 372 del 31.12.1986.

<sup>(2)</sup> GU L 283 del 27.10.2001.

### 3. Investimenti della liquidità e modalità di valutazione delle obbligazioni e degli alti titoli

Le norme prudenziali interne della CECA impongono di limitare gli investimenti in portafoglio ad obbligazioni di emittenti di prim'ordine. Nel 1998 a titolo eccezionale e nel quadro dell'accordo di ristrutturazione della passività di un debitore insolvente la CECA è tuttavia diventata proprietaria di azioni e di altri titoli di partecipazione a reddito variabile di un'impresa di diritto privato.

Le obbligazioni, gli altri titoli a reddito fisso, nonché le azioni e gli altri titoli a reddito variabile sono valutati al minimo del costo medio d'acquisizione o del valore di mercato in vigore alla fine dell'esercizio.

Si deroga a questa regola per i titoli considerati immobilizzi finanziari. Tali titoli sono valutati al minimo del costo medio d'acquisizione o del valore di rimborso.

### 4. Specificità del rendiconto finanziario CECA

#### a) Bilancio operativo CECA (BOC)

Una parte dei fondi CECA è messa a disposizione del Bilancio operativo CECA. Tale bilancio è deciso annualmente dalla Commissione, previa informazione del Consiglio e consultazione del Parlamento europeo. L'ultimo bilancio riguarda il periodo dal 1° gennaio 2002 al 23 luglio 2002.

Gli impegni assunti dal BOC nei confronti di terzi e ancora in essere il 23 luglio 2002 sono illustrati alla voce Bilancio operativo CECA (cfr. nota C12).

Gli accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo CECA 2002 (149 794 520 EUR al 31 dicembre 2001) sono stati utilizzati per 79 milioni di EUR e il saldo è stato riportato al 23 luglio 2002 (cfr. note C12, C16.1 e C16.2)

#### b) Bilancio finanziamento della ricerca carbone e acciaio

Gli Stati membri dell'Unione europea hanno deciso che le entrate provenienti dalla gestione degli attivi della CECA, dopo il 23 luglio 2002, costituiranno un'entrata del bilancio generale delle Comunità europee <sup>(1)</sup> destinata ad un programma di ricerca attinente alle industrie del carbone e dell'acciaio, come indicato nella nota A della presente relazione.

La CECA ha già costituito accantonamenti per attivare questo meccanismo di finanziamento per la ricerca carbone e acciaio. Tali accantonamenti figurano alla voce Bilancio Finanziamento della ricerca carbone e acciaio (cfr. nota C.14).

### 5. Cambiamento dei metodi contabili

Fino all'esercizio 2001 le **ammende e i bonifici d'interesse** sono stati considerati come risorse della CECA solo quando questi erano effettivamente incassati. Le ammende inflitte e i bonifici d'interesse non ancora incassati di cui era stato richiesto il rimborso erano oggetto di accantonamento (cfr. note C13.2a). A seguito della scadenza del bilancio operativo CECA, gli accantonamenti sono stati ripresi e trasferiti, per prudenza, a rettifica del valore per crediti in sofferenza.

<sup>(1)</sup> Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della CECA riuniti in sede di Consiglio il 27.2.2002 (GU L 79 del 22.3.2002).

## C. NOTE ESPLICATIVE ALLE VOCI DI BILANCIO E CONTO PROFITTI E PERDITE

1. **Disponibilità presso le banche centrali**

Questa voce rappresenta le disponibilità della CECA presso le banche centrali di alcuni Stati membri.

2. **Crediti verso banche**2.1. *A termine o con preavviso*

La durata residua di questi crediti è ripartita come segue:

<i>(in euro)</i>		
	23 luglio 2002	31 dicembre 2001
Fino a tre mesi	33 539 360	133 272 729
<b>Totale</b>	<b>33 539 360</b>	<b>133 272 729</b>

2.2. *Prestiti*

La durata residua di questi prestiti è ripartita come segue:

<i>(in euro)</i>		
	23 luglio 2002	31 dicembre 2001
Fino a tre mesi	3 312 991	33 692 382
Da tre mesi a un anno	27 844 126	218 222 375
Da un anno a cinque anni	29 060 876	39 999 682
Più di cinque anni	59 997 722	63 453 919
<b>Totale</b>	<b>120 215 715</b>	<b>355 368 358</b>

### 3. Crediti verso clienti

#### 3.1. Prestiti

I prestiti erogati alle banche sono indicati alla voce «Crediti verso banche» (cfr. nota C2).

Gli altri prestiti sono così composti:

			<i>(in euro)</i>	
			23 luglio 2002	31 dicembre 2001
<b>1. Prestiti erogati su fondi provenienti da provvista</b>				
— importi in essere			678 726 833	1 091 388 811
— rettifiche di valore			- 47 388 569	- 99 348 028
<b>Totale parziale</b>			<b>631 338 264</b>	<b>992 040 783</b>
<b>2. Prestiti erogati attingendo alla riserva speciale per il finanziamento di alloggi sociali</b>				
			17 214 002	17 483 206
<b>Totale intermedio</b>			<b>648 552 266</b>	<b>1 009 523 989</b>
La durata residua di tali operazioni (rettifiche di valore esclusi) è ripartita come segue al				
	23 luglio 2002	31 dicembre 2001		
— Fino a tre mesi	50 752 207	170 535 047		
— Da tre mesi a un anno	232 969 144	166 153 710		
— Da un anno a cinque anni	11 968 366	240 749 165		
— Più di cinque anni	400 251 118	531 434 095		
	695 940 835	1 108 872 017		
<b>3. Prestiti erogati dall'ex Fondo pensioni ai funzionari delle Comunità europee per la costruzione di alloggi</b>				
			33 527 868	34 817 280
<b>4. Altri crediti</b>				
			—	798 336
<b>Totale generale</b>			<b>682 080 134</b>	<b>1 045 139 605</b>

N.B. I prestiti sono generalmente garantiti da cauzioni versate dagli Stati membri, da banche ed imprese oppure da ipoteche.

Alcuni prestiti in sofferenza sono stati ceduti ad un terzo il 5 agosto 2002. Il 31 dicembre 2001 i prestiti di valore pari a 50 463 192 EUR hanno subito una rettifica di valore pari a 29 190 879 EUR. Tale rettifica è stata adeguata al 23 luglio 2002 per riflettere il prezzo di cessione dei prestiti (27 064 451 EUR), che è stato stabilito prima del 23 luglio.

3.2. *Prelievo*

I tassi di prelievo per gli anni 1998-2002 sono stati pari allo 0 %; i crediti al 23 luglio 2002 si riferiscono pertanto ad anni precedenti.

Questa voce va analizzata come segue:

<i>(in euro)</i>		
	23 luglio 2002	31 dicembre 2001
Importo lordo	4 975 874	5 455 706
Rettifica di valore	- 4 975 874	- 5 389 493
<b>Importo netto</b>	<b>0</b>	<b>66 213</b>

3.3. *Ammende*

Questa voce comprende i crediti della Commissione nei confronti delle imprese a cui è stata inflitta un'ammenda a norma del trattato. Il metodo di registrazione è stato modificato in seguito alla fine del bilancio operativo CECA (cfr. nota B5).

Questa voce va analizzata come segue:

<i>(in euro)</i>		
	23 luglio 2002	31 dicembre 2001
Ammende da riscuotere «regime delle quote»		
— Capitale	1 034 270	1 034 270
— Interessi di mora	340 962	340 962
Ammende da riscuotere decisione 94/215/CECA <sup>(1)</sup>		
— Capitale	24 359 000	28 959 000
— Interessi di mora	11 162 914	10 587 790
Ammende da riscuotere decisione 98/247/CECA <sup>(2)</sup>		
— Capitale	8 064 000	8 064 000
— Interessi di mora	1 955 078	1 695 926
Totale	46 916 224	50 681 948
Rettifiche di valore	46 916 224	10 875 232
<b>Importo netto</b>	<b>0</b>	<b>39 806 715</b>

<sup>(1)</sup> Sette imprese hanno presentato un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado. Al 23 luglio 2002, in attesa della decisione della Corte di giustizia europea, deve ancora essere riscosso un importo totale (senza interessi) pari a 24 359 000 EUR.

<sup>(2)</sup> Tre imprese hanno presentato un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado. Al 23 luglio 2002, in attesa della decisione della Corte di giustizia europea, deve ancora essere riscosso un importo totale (senza interessi) pari a 8 064 000 EUR.

3.4. *Bonifici d'interesse da recuperare*

Questa voce rappresenta crediti verso imprese che hanno beneficiato di un prestito agevolato e cui la Commissione è stata obbligata a chiedere il rimborso totale o parziale del bonifico d'interessi già versato.

	<i>(in euro)</i>	
	23 luglio 2002	31 dicembre 2001
Bonifici da riscuotere	3 162 873	4 926 324
Correzioni di valore	- 2 825 137	- 2 347 258
<b>Importo netto</b>	<b>337 736</b>	<b>2 579 066</b>

4. **Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso**4.1. *Composizione*

Le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso si ripartiscono come segue:

		<i>(in euro)</i>	
	Rettifiche di valore su obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso Movimento netto	23 luglio 2002	31 dicembre 2001
<b>Emittenti pubblici:</b>			
Valore lordo		1 199 224 006	1 102 728 104
Rettifiche di valore	57 309 905	- 69 853 882	- 12 543 977
Valore netto		1 129 370 124	1 090 184 127
<b>Altri emittenti:</b>			
Valore lordo		401 025 136	481 525 476
Rettifiche di valore	- 1 319 796	- 1 493 805	- 2 813 601
Valore netto		399 531 331	478 711 875
<b>Totale obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>			
Valore lordo		1 600 249 142	1 584 253 580
Rettifiche di valore	55 990 109	- 71 347 687	- 15 357 578
Valore netto		1 528 901 455	1 568 896 002

Il movimento netto delle rettifiche di valore di 55 990 109 EUR è ripartito nel modo seguente:

— dotazione rettifica di valore:	63 570 916
— recupero rettifica di valore:	- 7 580 807
	55 990 109

4.2. *Scadenza al 23 luglio 2003*

Il 23 luglio 2003 scadono titoli in portafoglio per un importo pari a (in euro):

— Emittenti pubblici:	235 576 417
— Altri emittenti:	139 964 420
<b>Totale</b>	<b>375 540 837</b>

4.3. *Immobilizzazioni finanziarie (cfr. nota B.3)*

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da titoli destinati a restare in portafoglio fino alla loro scadenza finale. Si tratta di valori a lungo termine finalizzati a garantire il servizio della provvista.

Al 23 luglio 2002 le immobilizzazioni finanziarie ammontano ad un valore nominale di 161 922 895 EUR, un importo inferiore al costo medio d'acquisto. Nel risultato del periodo conclusosi il 23 luglio 2002 è stata pertanto compiuta una rettifica di valore per un importo di 62 397 971 EUR.

4.4. *Tasso di rendimento*

Gli investimenti della Tesoreria tengono conto dei vincoli di scadenza e di liquidità relativi alle operazioni finanziarie della CECA. Tali investimenti sono soggetti a rigorosi criteri relativi alla qualità finanziaria della contropartita.

Il tasso di rendimento annuo degli investimenti, inclusa la rettifica di valore del mercato delle obbligazioni (calcolato secondo il metodo «Modified Dietz Method») è pari al 4,51 % per il periodo conclusosi il 23 luglio 2002.

5. **Azioni ed altri titoli a reddito variabile**

L'andamento delle azioni e degli altri titoli a reddito variabile è stato il seguente:

<i>(in euro)</i>			
	Rettifiche di valore su azioni ed altri titoli a reddito variabile Movimento netto	23 luglio 2002	31 dicembre 2001
Valore lordo		41 030 909	100 198 015
Rettifiche di valore	(42 960 314)	- 13 032 499	- 55 992 813
Valore netto		27 998 410	44 205 202

Queste azioni e altri titoli a reddito variabile sono stati ricevuti dalla CECA nel quadro della firma del piano di ristrutturazione di un debitore insolvente (cfr. nota B.3).

Il movimento netto di 42 960 314 EUR corrisponde a un impiego delle rettifiche di valore relative ad azioni cedute durante il periodo conclusosi il 23 luglio 2002 per un importo pari a 44 365 901 EUR e a una dotazione complementare pari a 1 405 587 EUR.

**6. Altre attività**

Le altre attività sono così composte:

	<i>(in euro)</i>	
	23 luglio 2002	31 dicembre 2001
— Conto corrente bilancio operativo CECA (cfr. nota 10)	—	724 633
— Ritenute d'imposta e IVA da recuperare	72 774	2 446 873
— Prestiti ai funzionari	5 854 637	3 900 732
— Varie	95 966	20 556
<b>Totale</b>	<b>6 023 377</b>	<b>7 092 794</b>

**7. Conti di regolarizzazione attivo**

I conti di regolarizzazione attivo sono così composti:

	<i>(in euro)</i>	
	23 luglio 2002	31 dicembre 2001
— Interessi maturati su prestiti e swaps	25 811 079	65 111 062
— Interessi maturati su depositi e sul portafoglio titoli	28 881 766	25 205 627
— Spese di emissioni e premi di rimborso da ammortizzare	—	868 748
	54 692 845	91 185 437
— Rettifiche di valore cumulate	- 7 124 483	- 8 651 432
<b>Totale</b>	<b>47 568 362</b>	<b>82 534 005</b>

**8. Debiti verso istituti di credito**

La durata residua di queste operazioni è ripartita come segue:

	<i>(in euro)</i>	
	23 luglio 2002	31 dicembre 2001
A termine o con preavviso:		
— Provvista		
Fino a tre mesi	2 651 400	211 944 169
Da tre mesi a un anno	23 866 625	371 209 437
Da un anno a cinque anni	8 631 817	18 846 752
Più di cinque anni	1 052 239	2 294 214
<b>Totale</b>	<b>36 202 081</b>	<b>604 294 572</b>

**9. Debiti rappresentati da titoli**

Questa voce comprende i prestiti obbligazionari emessi dalla CECA.

Un importo di 228 673 526 EUR è rappresentato da provviste che hanno una maturità residua inferiore a un anno (104 115 280 EUR al 31 dicembre 2001).

**10. Altre passività**

Le altre passività sono così composte:

	<i>(in euro)</i>	
	23 luglio 2002	31 dicembre 2001
Conto corrente bilancio operativo CECA (cfr. nota 6)	31 271 294	—
Scadenza di prestito pagata in anticipo	4 638 935	
Altri	706 217	301 104
<b>Totale</b>	<b>36 616 446</b>	<b>301 104</b>

**11. Conti di regolarizzazione passivo**

I conti di regolarizzazione passivo sono così composti:

	<i>(in euro)</i>	
	23 luglio 2002	31 dicembre 2001
Interessi maturati su prestiti e linee di credito	18 294 251	65 877 350
Commissioni maturate su prestiti	3 111	86 307
Premio di emissioni da ammortizzare	—	1 700 611
Differenze positive di cambio differito	4 266 828	10 396 997
<b>Totale</b>	<b>22 564 190</b>	<b>78 061 265</b>

**12. Impegni bilancio operativo CECA da liquidare**

Questa voce riprende gli impegni ancora da liquidare a titolo del bilancio operativo CECA (cfr. nota B4a).

Durante il periodo 1° gennaio-23 luglio 2002 gli impegni relativi al bilancio operativo hanno presentato il seguente andamento:

	<i>(in euro)</i>				
	Importi al 31 dicembre 2001	Nuovi impegni giuridici	Stanziamen- ti di paga- mento	Annullamenti	Importi al 23 luglio 2002
Riqualificazione professionale	128 960 809	35 199 572	25 720 457	5 832 213	132 607 711
Ricerca	174 023 995	71 779 540	60 813 446	4 160 694	180 829 395
Bonifici articolo 56	25 008 679	—	2 737 620	5 426 905	16 844 154
Pacchetto sociale carbone (Rechar)	52 932 945	21 009 507	3 305 000	2 000	70 635 452
<b>Totale</b>	<b>380 926 428</b>	<b>127 988 619</b>	<b>92 576 523</b>	<b>15 421 812</b>	<b>400 916 712</b>

Gli accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo del 2002 e gli accantonamenti per le sopravvenienze di bilancio hanno presentato il seguente andamento (cfr. anche nota C16.2)

	Importi al 31 dicembre 2001	Recupero 2002	Importi al 23 luglio 2002
Accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo futuro			
— accantonamento BOC 2002 <sup>(1)</sup>	118 794 520	118 794 520	—
Accantonamenti per sopravvenienze di bilancio	31 000 000	31 000 000	—
<b>Totale</b>	<b>149 794 520</b>	<b>149 794 520</b>	<b>—</b>

<sup>(1)</sup> Decisione n. 2537/2001/CECA della Commissione del 21 dicembre 2001 (BOC 2002).

### 13. Accantonamenti per rischi e oneri

#### 13.1. Fondo di garanzia

Il fondo di garanzia è destinato a finanziare le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti. A seguito di una dotazione di 51 milioni di EUR, al 23 luglio 2002 il fondo di garanzia ammonta a 529 milioni di EUR.

In data 11 settembre 1996 la Commissione ha confermato la sua intenzione di mantenere un livello di riserve pari al 100 % dei prestiti in essere dopo il 23 luglio 2002 che non beneficeranno di una garanzia di Stato membro. Al 23 luglio 2002 questa copertura è raggiunta al 100 %. Tuttavia, poiché una parte dei prestiti è denominata in GBP, l'importo di copertura al 100 % può evolvere in funzione dell'andamento del cambio GBP/euro.

Il fondo di garanzia ha presentato il seguente andamento:

<i>(in euro)</i>		
31.12.2001	Dotazione 2002	23.7.2002
580 000 000	51 000 000	529 000 000

#### 13.2. Altri accantonamenti

Questa voce comprende gli accantonamenti per ammende e bonifici da recuperare per un totale di 42 385 781 EUR al 31 dicembre 2001 e gli altri accantonamenti per un importo totale di 57 012 724 EUR (108 313 490 EUR al 31 dicembre 2001).

a) Gli accantonamenti per ammende e bonifici da recuperare (cfr. nota B.5):

<i>(in euro)</i>			
	31 dicembre 2001	Movimento di bilancio 2002	23 luglio 2002
Accantonamento per ammende ed interessi di mora da riscuotere	39 806 715	- 39 806 715	—
Accantonamento per bonifici da recuperare	2 579 066	- 2 579 066	—
<b>Totale</b>	<b>42 385 781</b>	<b>- 42 385 781</b>	<b>—</b>

## b) Gli altri accantonamenti:

(in euro)

	31 dicembre 2001	Movimento periodo 1° gennaio-23 luglio 2002			23 luglio 2002
		Dotazione	Recupero	Variazioni di cambio e movimento di stato patrimoniale	
Accantonamento per rischi su tassi d'interesse <sup>(1)</sup>	51 958 153	2 105 833	51 371 610	- 2 692 376	—
Accantonamento per costi specifici relativi ad attività bancarie <sup>(2)</sup>	200 000	100 000	—	—	300 000
Accantonamento per ricorso contro la decisione 94/215/CECA <sup>(3)</sup>	52 107 499	940 438	—	—	53 047 937
Accantonamento per ricorso contro la decisione 98/247/CECA <sup>(4)</sup>	4 047 838	68 982	—	- 452 033	3 664 787
<b>Totale</b>	<b>108 313 490</b>	<b>3 215 253</b>	<b>51 371 610</b>	<b>- 3 144 409</b>	<b>57 012 724</b>

<sup>(1)</sup> In seguito all'insolvenza di un debitore, le obbligazioni emesse dalla CECA a lungo termine (scadenza successiva al 2002) e a tasso fisso non poggiano più su elementi di attivo che producono un tasso d'interesse equivalente.

Nell'ambito del principio prudenziale e della scadenza del trattato CECA nel 2002 è stato costituito un accantonamento per coprire integralmente il rischio sui tassi d'interesse. Nel 2002 la CECA ha istituito un apposito portafoglio per gli interessi da pagare. L'accantonamento è stato quindi ripreso.

<sup>(2)</sup> Questo accantonamento è stato costituito per consentire la copertura delle spese di assistenza e di altre spese impreviste. Tale rischio esiste in particolare in campo giuridico dal momento che la CECA, per le proprie operazioni, ricorre ora con minor frequenza agli agenti nazionali che si assumono l'onere di tutte le spese di intervento connesse alle operazioni di prestito.

<sup>(3)</sup> Questo accantonamento è stato costituito con i pagamenti di ammende ricevute e con gli interessi maturati a seguito di questi pagamenti nel quadro della decisione 94/215/CECA del 16 febbraio 1994 per la copertura dell'eventuale rimborso di importi incassati nel caso in cui la Corte di giustizia desse ragione alle imprese che hanno presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado dell'11 marzo 1999 (cfr. nota C3.3).

<sup>(4)</sup> Questo accantonamento è stato costituito con i pagamenti di ammende ricevute e con gli interessi maturati a seguito di questi pagamenti nel quadro della decisione 98/247/CECA del 21 gennaio 1998 per la copertura dell'eventuale rimborso degli importi incassati nel caso in cui la Corte di giustizia desse ragione alle imprese che hanno presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado del 13 dicembre 2001 (cfr. nota C3.3).

## 14. Bilancio Finanziamento della ricerca carbone e acciaio

Questa voce è così composta:

(in euro)

	23 luglio 2002	31 dicembre 2001
Accantonamento per la ricerca 2003	60 000 000	60 000 000
Accantonamento per la ricerca 2004	60 000 000	60 000 000
Accantonamento per perequazione	120 000 000	120 000 000
<b>Totale</b>	<b>240 000 000</b>	<b>240 000 000</b>

In previsione della scadenza del trattato CECA il 23 luglio 2002 e della liquidazione della CECA, è stato deciso che tutti gli elementi del patrimonio della CECA al momento della scadenza del trattato saranno gestiti dalla Commissione europea a decorrere dal 24 luglio 2002 <sup>(1)</sup>. Il valore netto di tale patrimonio è considerato come un patrimonio destinato alla ricerca nei settori collegati all'industria del carbone e dell'acciaio. Le entrate prodotte da tale patrimonio saranno destinate esclusivamente alla ricerca svolta nei settori collegati all'industria del carbone e dell'acciaio.

In pratica, l'utile netto della gestione del patrimonio (investito principalmente nel portafoglio obbligazionario e in depositi a termine) dell'anno n sarà trasferito al bilancio generale della Comunità europea e servirà per la ricerca dell'anno n+2. In base a simulazioni dell'utile netto della gestione del patrimonio è stato deciso un livello di finanziamento di partenza di 60 milioni di EUR.

<sup>(1)</sup> Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della CECA riuniti in sede di Consiglio, in data 27 febbraio 2002 (GU L 79 del 22.3.2002).

Per ammortizzare le fluttuazioni nel finanziamento della ricerca che potrebbero risultare dall'evoluzione dei mercati finanziari, sarà effettuata una perequazione secondo le procedure approvate dagli Stati membri. Questa formula di perequazione sarà applicata per la prima volta agli utili dell'esercizio 2003 e servirà a determinare la dotazione per la ricerca 2005. La CECA ha costituito un accantonamento per l'attivazione di questo meccanismo.

## 15. Riserva e risultati

(in euro)

	Situazione al 31.12.2001 prima della destinazione	Destinazione al 31.12.2001	Situazione al 31.12.2001 dopo la destinazione	Movimenti 2002	Situazione al 23.7.2002 prima della destinazione	Destinazione al 23.7.2002	Situazione al 23.7.2002 dopo la destinazione
Riserva speciale	118 000 000		118 000 000	- 5 700 000	112 300 000	—	112 300 000
Ex fondo pensioni	40 000 000		40 000 000	- 4 000 000	36 000 000	—	36 000 000
Attivi fondo ricerca carbone e acciaio	92 632 605	7 367 395	100 000 000	9 700 000	109 700 000	158 300 000	268 000 000
Risultato riportato	2 029 066	1 221 268	3 250 334		3 250 334	368 388	3 618 722
Risultato dell'anno	8 588 663	- 8 588 663	0	158 668 388	158 668 388	- 158 668 388	0
<b>Totale</b>	<b>261 250 334</b>	<b>0</b>	<b>261 250 334</b>	<b>158 668 388</b>	<b>419 918 722</b>	<b>0</b>	<b>419 918 722</b>

La riserva speciale è destinata all'erogazione di prestiti su fondi propri della CECA per il finanziamento di alloggi sociali. Al 23 luglio 2002 l'importo residuo dei prestiti è dell'ordine di 112,3 milioni di EUR. Di conseguenza, un importo di 5 700 000 EUR ha potuto essere liberato e trasferito alle riserve libere.

L'ex Fondo pensioni rappresentava in origine il totale degli accantonamenti per pensioni effettuati dalla CECA prima del 5 marzo 1968. A decorrere da tale data gli impegni per il pagamento delle pensioni dei funzionari sono stati assunti dagli Stati membri attraverso il Bilancio generale. Questo fondo è utilizzato per finanziare prestiti alla costruzione a favore dei funzionari delle Comunità europee. Al 23 luglio 2002 l'importo residuo di questi prestiti è dell'ordine di 36 milioni di EUR. Di conseguenza, un importo di 4 000 000 di EUR ha potuto essere liberato e trasferito alle riserve libere.

La riserva «Attivi del Fondo di ricerca carbone acciaio», costituita nel quadro della liquidazione della CECA (cfr. nota 14), comprende le riserve libere.

## 16. Analisi del risultato dell'esercizio

Il risultato globale della CECA è influenzato sia dal risultato delle operazioni non di bilancio (assunzione/erogazione di prestiti — investimenti della liquidità — variazioni dei tassi di cambio), sia da quello dell'esecuzione del bilancio operativo CECA.

## 16.1. Operazioni non di bilancio

<i>(in euro)</i>		
Risultato	23 luglio 2002	31 dicembre 2001
<b>Risultato di gestione prima dei movimenti sugli accantonamenti</b>		
— Operazioni di assunzione ed erogazione prestiti	- 1 358 003	1 485 339
— Interessi su conti bancari	2 519 538	1 919 600
— Operazioni su titoli in portafoglio	39 525 096	78 473 087
— Perdita su crediti	- 441 587	- 1 376 363
— Differenza di cambio	381 759	- 268 248
— Varie	1 327 386	27 257
<b>Totale</b>	<b>41 954 189</b>	<b>80 260 672</b>
<b>Movimenti netti sugli accantonamenti</b>		
— Altri accantonamenti per rischi ed oneri	- 1 109 419	1 419 117
— Accantonamenti per grandi rischi	6 000 000	11 000 000
— Rettifica di valore su crediti	21 147 061	44 734 723
— Accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo/sopravvenienze di bilancio (nota C12 e C16.2)	70 794 520	174 205 480
— Bilancio Finanziamento ricerca carbone e acciaio	—	- 240 000 000
— Fondo di garanzia (nota C13.1)	51 000 000	- 15 000 000
Risultato dopo i movimenti sugli accantonamenti	189 786 351	56 619 992
Importo destinato al finanziamento del BOC <sup>(1)</sup> (= saldo netto)	- 31 117 963	- 48 031 329
<b>Risultato dopo detrazione del saldo netto ma prima della destinazione del risultato</b>	<b>158 668 388</b>	<b>8 588 663</b>

<sup>(1)</sup> In applicazione del cambiamento del metodo contabile intervenuto al 31 dicembre 1992 i redditi percepiti durante l'esercizio 2002 sono stati destinati al finanziamento del bilancio operativo 2002 (saldo netto, nota C16.2).

16.2. *Esecuzione del bilancio operativo della CECA*

*(in euro)*

	23 luglio 2002	31 dicembre 2001
<b>Esecuzione del bilancio</b>		
Uscite		
— Spese amministrative (nota C18)	2 794 520	5 000 000
— Impegni giuridici (nota C12)	127 988 619	184 554 560
<b>Totale</b>	<b>130 783 139</b>	<b>189 554 560</b>
<b>Entrate (importi netti)</b>		
— Prelievi (nota C22)	—	—
— Ammende (nota C22)	4 600 000	4 540 000
— Rimborso di bonifici d'interesse (nota C22)	370 492	826 462
— Varie (nota C22)	272 872	1 158 428
— Annullamenti di impegni giuridici (nota C22)	15 421 812	57 998 341
— Finanziamento dei bilanci operativi futuri	79 000 000	77 000 000
— Saldo netto dell'esercizio (nota C16.1)	31 117 963	48 031 329
<b>Totale</b>	<b>130 783 139</b>	<b>189 554 560</b>
<b>Risultato dell'esecuzione del bilancio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

17. **Interessi ed oneri assimilati**

*(in euro)*

	23 luglio 2002	31 dicembre 2001
Interessi su prestiti e Swaps	52 182 248	139 407 674
Interessi bancari	30 200	9 895
Spese di emissione e premi di rimborso	868 747	1 882 046
<b>Totale</b>	<b>53 081 195</b>	<b>141 299 615</b>

18. **Spese generali amministrative**

Per coprire forfettariamente le spese amministrative della CECA è stato versato un importo di 2 794 520 EUR (5 milioni di EUR nel 2001) nel bilancio generale della Commissione delle Comunità europee.

19. **Altri oneri di gestione**

*(in euro)*

	23 luglio 2002	31 dicembre 2001
Spese per prestiti passivi	78 123	133 559
Spese SWIFT/Reuters	132 483	192 668
Perdita su crediti	441 587	1 376 363
Altri	63 715	8 499
<b>Totale</b>	<b>715 908</b>	<b>1 711 089</b>

La perdita sui crediti è neutralizzata da una ripresa di rettifica di valore corrispondente.

20. **Interessi percepiti e proventi assimilati**

*(in euro)*

	23 luglio 2002	31 dicembre 2001
Interessi su prestiti e Swaps	50 010 165	138 793 019
Premi di versamento e di rimborso	867 660	2 339 954
Interessi bancari	2 796 887	2 196 563
Interessi su obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	37 750 603	69 658 619
Interessi su azioni ed altri titoli a reddito variabile	—	1 753 222
<b>Totale</b>	<b>91 425 315</b>	<b>214 741 377</b>

21. **Altri proventi di gestione**

*(in euro)*

	23 luglio 2002	31 dicembre 2001
Altri proventi di attività di prestiti	7 678 149	—
Entrate da cedole e obbligazioni prescritte	1 404	39 383
Varie	343 332	44 004
<b>Totale</b>	<b>8 022 885</b>	<b>83 387</b>

22. **Proventi connessi al bilancio operativo**

*(in euro)*

	23 luglio 2002	31 dicembre 2001
Prelievo <sup>(1)</sup>	—	—
Ammende <sup>(2)</sup>	4 600 000	4 540 000
Annullamento di impegni giuridici (nota C12)	15 421 811	57 998 341
Rimborso di bonifici d'interesse (nota C3.4)	370 492	826 462
Varie	272 872	1 158 428
<b>Totale</b>	<b>20 665 175</b>	<b>64 523 231</b>

<sup>(1)</sup> Il trattato autorizza la CECA ad imporre un prelievo sulla produzione di carbone e di acciaio delle imprese della Comunità. Il calcolo del prelievo si basa sui valori medi comunitari dei vari prodotti soggetti al prelievo stesso. Per gli anni dal 1998 al 2002 la Commissione europea ha deciso di fissare il tasso di prelievo allo 0 %.

<sup>(2)</sup> Questa voce comprende il gettito di ammende decise dalla Commissione in forza degli articoli 58 e 65 del trattato CECA, nonché gli interessi di mora.

## 23. Impegni fuori bilancio

### 23.1. Impegni ricevuti

	<i>(in euro)</i>	
	23 luglio 2002	31 dicembre 2001
Impegni derivanti da operazioni Swaps		
— Impegni in capitale di riferimento connessi a operazioni di swaps di tassi d'interesse	195 709 880	212 071 862
— Impegni di capitale connessi a operazioni di swaps di divise e tassi d'interesse	94 801 706	98 603 122
<b>Totale</b>	<b>290 511 586</b>	<b>310 674 984</b>

### 23.2. Impegni assunti

	<i>(in euro)</i>	
	23 luglio 2002	31 dicembre 2001
a) Impegni derivanti da operazioni swaps		
— Impegni in capitale di riferimento connessi a operazioni di swaps di tassi d'interesse	195 709 880	212 071 862
— Impegni in capitale connessi a operazioni di swaps di divise e tassi d'interesse	88 085 042	88 085 042
b) Prestiti concessi non ancora versati ai funzionari delle CE	1 715 972	211 554
c) Spese amministrative generali <sup>(1)</sup>	1 455 616	—
d) Proventi da cedole e obbligazioni dopo prescrizione <sup>(2)</sup>	—	39 383
<b>Totale</b>	<b>286 966 510</b>	<b>300 407 841</b>

<sup>(1)</sup> A seguito della decisione n. 2002/234/CECA del 27.2.2002 (allegato 1, punto 6) dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio (cfr. nota A), le spese amministrative della CECA in liquidazione sono prese a carico dalla Commissione. La CECA trasferisce un importo pari a 3,3 milioni di euro al bilancio dell'Unione europea. L'importo corrisponde alle spese amministrative generali per il periodo dal 24 luglio 2002 al 31 dicembre 2002, cioè l'importo di 1 455 616 euro è presentato come impegno.

Dopo l'entrata in vigore del trattato di Nizza tutti gli elementi del patrimonio della CECA saranno trasferiti alla Comunità europea e l'obbligo di versare un importo forfetario al bilancio dell'Unione europea sarà sostituito dalle norme stabilite dal protocollo.

<sup>(2)</sup> Facendo fede alla propria firma la CECA ha sempre onorato il pagamento delle cedole anche a seguito della loro prescrizione. La liquidazione della CECA metterà fine a questa pratica.

24. **Evoluzione della situazione finanziaria per il periodo chiuso il 23 luglio 2002**

*(in milioni di euro)*

	Periodo dal 10 gennaio al 23 luglio 2002	Periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001
<b>ORIGINE DEI FONDI</b>		
Saldo del conto profitto e perdite	158,7	8,5
Voci che non danno luogo a movimento di fondi		
— Ammortamenti su spese di emissioni e premi di rimborso	0,9	1,9
— Rettifiche di valore su valori mobiliari (recuperi)	13,0	- 8,5
— Rettifiche di valore su crediti, nette	- 62,3	- 40,2
— Diminuzione della voce «Bilancio operativo CECA»	- 172,2	- 304,7
— Aumento (diminuzione) della voce «Bilancio Finanziamento Ricerca Carbone Acciaio»	—	240,0
— Aumento (diminuzione) dei conti di regolarizzazione passivo	- 59,3	- 7,6
— Diminuzione dei conti di regolarizzazione attivo e spese emissione/premio di rimborso	42,7	9,8
— Aumento (diminuzione) della voce «Altre passività»	32,1	- 28,5
— Incremento delle altre voci dell'attivo	47,8	12,8
— Dotazione (recupero) degli accantonamenti per rischi ed oneri	- 51,3	- 8,1
— Dotazione (recupero) degli accantonamenti per grandi rischi	- 6,0	- 11,0
— Correzione di cambio su prestiti attivi e passivi	2,4	- 12,4
— Dotazione Fondi di garanzia/Riserva speciale	- 51,0	15,0
<b>Totale dei fondi</b>	<b>- 104,5</b>	<b>- 133,0</b>
<b>ALTRE RISORSE</b>		
— Ricavo della provvista	—	—
— Rimborso dei prestiti	619,4	745,8
— Diminuzione delle disponibilità presso banche e del portafoglio titoli	149,7	10,8
<b>Totale delle risorse</b>	<b>664,6</b>	<b>623,6</b>
<b>IMPIEGO DEI FONDI</b>		
— Versamento/incremento del credito di prestito	0,7	5,4
— Rimborsi di provvista	663,9	618,2
<b>Totale degli impieghi</b>	<b>664,6</b>	<b>623,6</b>

## AIUTO DI STATO — ITALIA

**Aiuto C 27/03 (ex N 148/01) — Legge regionale n. 27 del 23 dicembre 2000 «Provvedimenti urgenti per l'agricoltura a seguito dello sciopero degli autotrasportatori»****Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE**

(2003/C 127/03)

Con la lettera del 23 aprile 2003, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto per il quale viene avviato il procedimento, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente sintesi e della lettera che segue, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea  
DG Agricoltura  
Direzione H  
Ufficio: Loi 130 5-120  
B-1049 Bruxelles  
Fax (32-2) 296 76 72.

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

**SINTESI**

Con lettera del 2 marzo 2001 la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione la misura in oggetto, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. A seguito di un precedente scambio di corrispondenza, l'Italia, con una lettera datata 5 marzo 2003, informava la Commissione, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, di considerare la notifica completa in quanto le informazioni richieste non erano disponibili e chiedeva alla Commissione di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento sulla base delle informazioni già fornite.

La notifica, basata sulla legge n. 27, del 23 dicembre 2000, della Regione Sicilia dal titolo «Provvedimenti urgenti per l'agricoltura a seguito dello sciopero degli autotrasportatori», prevede un aiuto inteso a compensare imprese singole o associate di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli per i danni causati dallo sciopero degli autotrasportatori e dai blocchi stradali verificatisi nel periodo dal 30 settembre all'8 ottobre 2000. Tali aiuti saranno concessi dalla Regione Sicilia a qualsiasi imprenditore agricolo ed impresa operante in Sicilia.

Stando alle informazioni trasmesse, lo sciopero e i blocchi stradali hanno reso impossibile reperire veicoli per il trasporto

dei prodotti agricoli, con un conseguente danno economico per gli operatori interessati. In particolare risultava impossibile: a) consegnare i prodotti che erano già pronti per il trasporto o che erano già stati radunati e immagazzinati nei depositi, e b) raccogliere i prodotti maturi, con la conseguenza di un'eccessiva maturazione e della perdita delle qualità necessarie ai fini della commercializzazione del raccolto alle normali condizioni di mercato.

Nel limite degli stanziamenti disponibili, l'indennizzo è destinato a coprire la totalità dei danni subiti dai beneficiari sotto forma di perdita di introiti (diminuzione del reddito).

Secondo le informazioni trasmesse, l'indennizzo si applicherà in particolare alle derrate facilmente deperibili, quali ortofrutti, fiori, latte e prodotti lattiero-caseari, il cui periodo di raccolta e/o di consegna coincide con quello in cui si sono verificati lo sciopero e i blocchi stradali. L'aiuto sarà concesso esclusivamente per i prodotti che dovevano essere consegnati o raccolti tra il 30 settembre e l'8 ottobre 2000 e per i quali non era prospettabile alcuna forma alternativa di conservazione (o non poteva essere attuata dall'impresa interessata). I documenti presentati all'amministrazione dovranno far riferimento al periodo considerato. Saranno indennizzate in via prioritaria le aziende che non hanno potuto consegnare prodotti già raccolti.

Per comprovare il danno subito e l'entità del medesimo le aziende beneficiarie dovranno presentare il contratto di fornitura (che preveda la fornitura di un determinato quantitativo di prodotti entro una certa data), il documento di trasporto (con l'indicazione del produttore, del trasportatore, del prodotto da trasportare e della data di consegna) e, ove i prodotti siano stati consegnati, la relativa fattura. L'indennizzo sarà corrisposto alle aziende che dimostreranno il mancato adempimento delle condizioni contrattuali previste dai rispettivi contratti di fornitura (periodo, quantitativo, qualità e prezzo). Ove il prezzo non sia stato stabilito nel contratto, le autorità competenti faranno riferimento al prezzo indicato nei listini delle camere di commercio. Da quanto risulta, sono previsti indennizzi anche per gli agricoltori che, a causa dello sciopero e dei blocchi stradali, non hanno potuto procedere al raccolto perdendo così la propria produzione.

È stata esclusa la possibilità di sovracompensazione e di cumulo con altre misure di aiuto. Ai fini del calcolo dell'aiuto si terrà conto degli indennizzi eventualmente corrisposti da enti assicurativi e degli introiti eventualmente ricavati da forme alternative di utilizzo o di vendita dei prodotti agricoli considerati. Per evitare che eventuali indennità o sanzioni contrattuali versate dagli autotrasportatori in sciopero diano luogo a doppia compensazione, i beneficiari dovranno dichiarare di non aver avviato alcun procedimento contenzioso contro gli autotrasportatori considerati.

Per le misure in discorso è previsto uno stanziamento di 1 300 milioni di ITL (pari a circa 671 394 EUR) per gli esercizi finanziari 2000 e 2001. L'indennizzo sarà corrisposto a tantum.

Allo stadio attuale le misure in discorso si configurano, a prima vista, come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Gli aiuti in questione sono finanziati da risorse regionali e conferiscono un vantaggio al settore agricolo siciliano. Essi rischiano pertanto di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri.

Allo stadio attuale non sembrano applicabili le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 2, lettere a) e c), e paragrafo 3, del trattato, stanti le caratteristiche dell'aiuto e il fatto che la notifica non si propone di soddisfare le condizioni per l'applicazione delle summenzionate deroghe.

L'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), dichiara compatibili con il mercato comune «gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali». Nella loro notifica le autorità italiane precisano che lo sciopero in discorso deve essere considerato un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. La valutazione della misura di aiuto è effettuata sulla base di tale fondamento giuridico.

Occorre rammentare a questo riguardo che, poiché tali aiuti costituiscono eccezioni al principio generale dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, sancito dall'ar-

ticolo 87, paragrafo 1, del trattato, la prassi costante della Commissione è di dare un'interpretazione restrittiva delle nozioni di «calamità naturale» ed «evento eccezionale» contenute nell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) (punto 11.2 degli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo — GU C 232 del 12.8.2000).

Per le ragioni suesposte la Commissione dubita che le circostanze considerate costituiscano un «evento eccezionale» ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), in quanto: a) da quanto risulta, gli autotrasportatori hanno informato con un giorno di anticipo le autorità competenti della dimostrazione di Palermo e non è possibile escludere che tale preavviso sia stato dato anche in altre province; b) non è chiaro se gli eventi considerati si siano svolti in modo illegale e se la legislazione italiana in materia di scioperi sia stata applicata e/o fosse applicabile ai medesimi; c) non sono chiari i motivi che hanno provocato la dimostrazione degli autotrasportatori e che ne hanno determinato la conclusione, né si conoscono le dimensioni che la manifestazione ha assunto in altre regioni o a livello nazionale; d) non si conoscono le esatte dimensioni della dimostrazione, dello sciopero e dei blocchi stradali in Sicilia, nelle province diverse da Palermo; e) non è stato specificato il numero di autotrasportatori che hanno effettivamente partecipato alle manifestazioni svoltesi a Palermo e sul territorio siciliano, anche in relazione al totale degli autotrasportatori operanti in Sicilia.

Oltre a dubitare che le circostanze notificate si configurino come un «evento eccezionale», allo stadio attuale la Commissione nutre perplessità anche su altri aspetti dell'aiuto notificato, segnatamente in relazione ai seguenti elementi: a) i beneficiari delle misure di aiuto (non è chiaro se saranno concessi aiuti anche agli operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione e, in caso affermativo, quale tipo di danni hanno subito queste due categorie di operatori e in che modo tali danni saranno quantificati); b) determinate modalità di calcolo del danno (non è chiaro perché, diversamente dagli altri casi, per gli agricoltori che non hanno potuto procedere al raccolto si farà ricorso a perizie di agronomi; non sono stati inoltre specificati la natura e lo scopo di tali perizie, quando e come le medesime sono state approntate e per quale tipo di prodotti saranno utilizzate); c) i prodotti effettivamente interessati dalla misura di aiuto; d) la possibilità che la misura in questione possa costituire un aiuto indiretto anche per gli autotrasportatori in sciopero (non si può escludere che l'intervento previsto possa essere considerato alla stregua di un aiuto indiretto al funzionamento a favore degli autotrasportatori in sciopero qualora questi ultimi dovessero risultare responsabili, per il diritto nazionale, dell'indennizzo (contrattuale e/o non contrattuale) dei danni causati alle imprese agricole dalla loro dimostrazione).

Alla luce delle perplessità sopra enunciate, la Commissione non può, allo stadio attuale, concludere che la misura proposta andrà effettivamente a compensare i danni provocati dall'evento considerato e non costituisce un semplice aiuto al funzionamento.

## TESTO DELLA LETTERA

«Con la presente la Commissione si prega informare l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito alla misura menzionata in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

### 1. PROCEDIMENTO

Con lettera del 2 marzo 2001, protocollata il 5 marzo 2001, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, la misura indicata in oggetto.

In risposta ai telex inviati dai servizi della Commissione AGR 009603 del 20 aprile 2001 e AGR 034235 del 18 dicembre 2001, informazioni supplementari sono state trasmesse con lettere del 7 novembre 2001, protocollata il 13 novembre 2001, e del 31 luglio 2002, protocollata il 5 agosto 2002.

Con il telex AGR 022152 del 20 settembre 2002 i servizi della Commissione hanno chiesto ulteriori chiarimenti e informazioni. Non avendo ricevuto alcuna risposta, con il telex AGR 30656 del 20 dicembre 2002 i servizi della Commissione hanno inviato un sollecito alle autorità italiane, invitandole a rispondere entro un mese. Non avendo ricevuto alcuna risposta, con il telex AGR 07156 del 7 marzo 2003 i servizi della Commissione hanno informato le autorità competenti che la notifica era da considerare ritirata in base all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio<sup>(1)</sup>.

Lo stesso giorno i servizi della Commissione hanno ricevuto dall'Italia una lettera datata 5 marzo 2003 e protocollata il 6 marzo 2003, con la quale, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999, si informava la Commissione che la notifica era da considerare completa in quanto le informazioni richieste non erano disponibili e le si chiedeva di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 659/1999 sulla base delle informazioni già fornite.

Con il telex AGRI 09066 del 27 marzo 2003 i servizi della Commissione hanno informato le autorità competenti che avrebbero dato seguito alla loro richiesta e che, alla luce delle informazioni disponibili, avrebbero probabilmente proposto alla Commissione di avviare il procedimento previsto all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato.

### 2. DESCRIZIONE DELLA MISURA DI AIUTO

La notifica prevede un aiuto inteso a indennizzare le imprese singole o associate di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli dei danni subiti a causa dello

sciopero degli autotrasportatori e dei blocchi stradali che hanno avuto luogo dal 30 settembre all'8 ottobre 2000 (cfr. la lettera del 7 novembre 2001). Gli aiuti verranno concessi a tutti gli agricoltori e a tutte le imprese operanti in Sicilia.

Secondo le informazioni fornite, lo sciopero e i blocchi stradali hanno reso impossibile reperire veicoli per il trasporto dei prodotti agricoli e hanno causato un danno economico agli operatori interessati. In particolare era impossibile: a) consegnare i prodotti che erano già pronti per il trasporto o che erano già stati raccolti e immagazzinati nei depositi e b) raccogliere i prodotti maturi, che in conseguenza dell'eccessiva maturazione hanno perso le qualità merceologiche per essere commercializzati alle abituali condizioni di mercato.

Nei limiti delle risorse disponibili, l'indennizzo coprirà il danno totale subito dai beneficiari sotto forma di diminuzione del reddito. Le modalità di calcolo delle perdite e la documentazione che i beneficiari devono presentare sono state stabilite dall'Assessorato regionale dell'agricoltura.

Secondo le informazioni fornite, l'indennizzo sarà erogato in particolare per le merci facilmente deperibili, quali i prodotti ortofrutticoli e floricoli e il latte e i prodotti lattiero-caseari, la cui epoca di raccolta e/o consegna ricadeva nel periodo interessato dallo sciopero e dai blocchi stradali. L'aiuto sarà versato soltanto per i prodotti che dovevano essere consegnati o raccolti tra il 30 settembre e l'8 ottobre 2000 e per i quali alcuna forma alternativa di conservazione era possibile o poteva essere attuata dall'azienda in questione. I documenti presentati all'amministrazione dovranno fare riferimento al periodo menzionato. Verrà data priorità alle aziende che non hanno potuto consegnare i prodotti già raccolti.

Per provare la sussistenza del danno e la sua entità le imprese beneficiarie dovranno presentare il contratto di fornitura (che impone la consegna di un determinato quantitativo di prodotto entro una certa data), il documento di trasporto (indicante il produttore, il trasportatore, i prodotti da trasportare e la data della consegna) e (se i prodotti sono stati consegnati) la relativa fattura. L'indennizzo verrà versato alle imprese che dimostreranno, sulla base di regolari contratti di fornitura, di non aver potuto rispettare le condizioni stipulate negli stessi (tempi, quantità, qualità e prezzo). Se il prezzo non era stabilito nel contratto, le autorità competenti utilizzeranno come riferimento quello indicato nei mercuriali della Camera di Commercio.

Risulta che l'indennizzo sia previsto anche per gli agricoltori che, in seguito allo sciopero e ai blocchi stradali, non hanno potuto procedere alla raccolta e pertanto hanno perso la produzione (cfr. la lettera del 31 luglio 2002). In tal caso il danno subito dagli agricoltori sarà calcolato sulla base di «perizie effettuate da tecnici agricoli abilitati (agronomi) relative al valore della produzione sulle piante», che saranno necessariamente richieste oltre al contratto stipulato per tale produzione.

Qualora il beneficiario consegni i prodotti a cooperative o altri organismi associativi, l'indennizzo può essere versato al singolo produttore socio o all'organismo stesso. In base ai chiarimenti forniti, la perdita e il relativo indennizzo saranno in ogni caso stabiliti a livello del singolo produttore.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

Sono stati esclusi la compensazione eccessiva e il cumulo con altre misure di aiuto. Nel calcolo dell'indennizzo si terrà conto degli eventuali pagamenti ottenuti nell'ambito di polizze assicurative e dei ricavi conseguenti da utilizzazioni/vendite alternative dei prodotti di cui trattasi. Per evitare che l'indennizzo venga versato due volte in caso di pagamenti di penali o di danni contrattuali da parte degli autotrasportatori, i beneficiari dovranno dichiarare di non aver avviato un contenzioso con gli autotrasportatori interessati.

Per la misura di aiuto sono stati stanziati 1 300 milioni di ITL (= circa 671 394 EUR) negli esercizi finanziari 2000 e 2001. L'indennizzo sarà unatantum.

La legge concernente la misura di aiuto contiene una clausola sospensiva che ne rende l'applicazione soggetta all'approvazione della Commissione.

### 3. VALUTAZIONE

#### i) Sussistenza dell'aiuto

Conformemente all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Ad una prima analisi e in questa fase, la misura in esame soddisfa tali condizioni. Gli aiuti di cui trattasi sono erogati a partire da risorse regionali. Essi favoriscono il settore agricolo in Sicilia e possono pertanto falsare la concorrenza<sup>(2)</sup> e incidere sugli scambi tra Stati membri<sup>(3)</sup>.

Il mercato degli ortofrutticoli è fortemente competitivo nell'UE. Secondo i dati Eurostat per il 1998<sup>(4)</sup>, l'UE ha registrato una produzione totale di 55 782 000 t di ortaggi, 20 476 000 t di frutta (esclusi gli agrumi) e 8 710 000 t di agrumi; gli scambi intracomunitari (basati sui dati registrati) di ortofrutticoli freschi ammontavano a 7 344 000 t di ortaggi, 5 944 000 t di

frutta (esclusi gli agrumi) e 3 420 000 t di agrumi. Secondo le medesime fonti, nello stesso anno l'Italia ha prodotto 16 608 000 t di ortaggi, 9 303 000 t di frutta (esclusi gli agrumi) e 2 191 000 t di agrumi. Va considerato che, nell'ambito dell'Italia, la Sicilia è un importante produttore di ortofrutticoli.

Nella fase attuale si ritiene pertanto che la misura in oggetto si configuri come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

#### ii) Deroga

Il principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato contemplato all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato prevede tuttavia deroghe, esposte ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo. Nella fase attuale le deroghe stabilite al paragrafo 2, lettere a) e c), e al paragrafo 3, lettere a), b), c), d) ed e), non sembrano essere applicabili a motivo delle caratteristiche dell'aiuto e del fatto che la notifica non è intesa a soddisfare le condizioni per la loro applicazione.

A norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), «gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali» sono compatibili con il mercato comune. Nella notifica le autorità italiane hanno affermato che lo sciopero di cui trattasi può essere assimilato a un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. La misura di aiuto verrà pertanto valutata ai sensi di tale base giuridica.

Al riguardo va osservato che, poiché le nozioni di «calamità naturale» e di «evento eccezionale» di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), costituiscono eccezioni al principio generale dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune enunciato all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, la prassi costante della Commissione è quella di darne un'interpretazione restrittiva. Tra gli eventi eccezionali sono stati accettati dalla Commissione la guerra, i disordini interni e gli scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro estensione, gravi incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese<sup>(5)</sup>. Una volta confermata la calamità naturale o l'evento eccezionale, la Commissione autorizza aiuti fino al 100 % a titolo di indennizzo dei danni materiali. Il compenso va solitamente calcolato per singolo beneficiario e, onde evitare compensazioni eccessive, vanno dedotti dall'importo dell'aiuto eventuali pagamenti dovuti, ad esempio nell'ambito di polizze assicurative. La Commissione accetta inoltre aiuti destinati ad indennizzare gli agricoltori delle perdite di reddito dovute alla distruzione dei mezzi di produzione agricoli, purché non vi sia compensazione eccessiva.

#### — EVENTO ECCEZIONALE

Secondo le autorità italiane, lo sciopero di cui trattasi può essere assimilato a un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, in quanto un evento simile con le stesse dimensioni e conseguenti danni sull'economia locale non si era mai verificato prima in Sicilia.

<sup>(2)</sup> Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti, si crea una distorsione della concorrenza rispetto ad altre imprese che non beneficiano dello stesso contributo (cfr. causa C-730/79, Racc. 1980, pag. 2671, punti 11 e 12).

<sup>(3)</sup> Secondo una giurisprudenza costante, la condizione relativa all'effetto sugli scambi ricorre quando l'impresa beneficiaria svolge un'attività economica oggetto di scambi tra Stati membri. Il semplice fatto che l'aiuto rafforza la posizione di questa impresa nei confronti di altre imprese concorrenti nell'ambito degli scambi intracomunitari consente di ritenere che l'aiuto abbia inciso sugli scambi. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato nel settore agricolo, secondo una giurisprudenza consolidata, anche quando l'entità dell'importo complessivo degli aiuti è esigua e gli stessi sono ripartiti tra numerosi agricoltori, la loro concessione incide sugli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza (cfr. causa C-113/2000, Racc. 2002, pag. 7601, punti da 30 a 36 e da 54 a 56; causa C-114/2000, Racc. 2002, pag. 7657, punti da 46 a 52 e da 68 a 69).

<sup>(4)</sup> Informazioni statistiche ed economiche del 2001. L'agricoltura nell'Unione europea. I dati riportati si riferiscono al 1998 in quanto per gli anni successivi i dati pubblicati sono incompleti.

<sup>(5)</sup> Punto 11.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GU C 232 del 12.8.2000).

Per dimostrare l'eccezionalità dell'evento in esame le autorità competenti hanno trasmesso alcuni ritagli di giornale e la copia di una nota della Prefettura di Palermo. Dalla suddetta nota si evince che il 29 settembre 2000 gli autotrasportatori hanno dato alla Questura un preavviso della manifestazione che si sarebbe tenuta il giorno successivo nei punti di accesso a Palermo. Secondo le informazioni fornite in quell'occasione, la manifestazione avrebbe comportato un volantinaggio inteso a sensibilizzare la cittadinanza sui problemi degli autotrasportatori e gli stessi si erano espressamente impegnati a non bloccare la circolazione nei varchi del porto di Palermo e agli svincoli delle autostrade Palermo-Catania e Palermo-Trapani. Il giorno successivo (30 settembre 2000), tuttavia, la manifestazione si sarebbe svolta in modo completamente diverso, con blocchi stradali a Palermo e in altre province.

Dopo aver esaminato la suddetta nota, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità competenti di rispondere ad alcuni quesiti più specifici al fine di valutare la possibile eccezionalità dell'evento di cui trattasi. Poiché non è pervenuta alcuna risposta ai suddetti quesiti, per i motivi di seguito elencati i servizi della Commissione mantengono dubbi circa il fatto che l'evento descritto costituisca un «evento eccezionale» ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b).

a) *Preavviso a Palermo.* Nel caso in esame gli autotrasportatori hanno dato alla Questura un giorno di preavviso per la manifestazione di Palermo. Qualora per la legge nazionale un giorno di preavviso sia sufficiente, ne consegue che le autorità competenti sono state informate della manifestazione con sufficiente anticipo e avrebbero potuto prendere i provvedimenti necessari per tenerla sotto controllo. In assenza di una risposta delle autorità competenti, la Commissione non può valutare il carattere eccezionale dello sciopero in questione.

b) *Possibile preavviso in altre province.* Dalle informazioni fornite parrebbe che la manifestazione si sia svolta non solo a Palermo, ma anche in altre province. In assenza di una risposta delle autorità competenti, la Commissione non può escludere che gli autotrasportatori avessero dato un preavviso di manifestazione anche alle autorità responsabili di altre province oltre a quella di Palermo e che pertanto le suddette autorità fossero informate in anticipo degli eventi e potessero prevederne la probabile portata.

c) *Possibile applicazione della legge sullo sciopero agli eventi in esame.* Per valutare la possibile natura di «evento eccezionale» degli eventi di cui trattasi, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane di fornire informazioni sulla possibile applicazione della legge italiana sul diritto di sciopero (legge 12 giugno 1990 n. 146 — modificata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83) al caso in oggetto. In assenza di una chiara risposta delle autorità competenti, la Commissione non può escludere che, se la legge fosse stata/avesse dovuto essere applicata, gli effetti dello sciopero e dei blocchi stradali potevano/avrebbero potuto essere neutralizzati o ridotti al minimo (ad esempio, le prestazioni indispensabili avrebbero potuto essere assicurate, il requisito del preavviso avrebbe dato alle imprese agricole tempo sufficiente per cercare modalità/mezzi alternativi di trasporto o magazzinaggio, se la situazione era così grave da recare pregiudizio ai diritti garantiti dalla Costituzione, le autorità competenti avrebbero potuto intimare agli autotrasportatori l'interruzione dello sciopero, ecc.). Al fine di valutare il carattere eccezionale dello sciopero, la Commissione ha anche chiesto informazioni sui tipi di reati presumibilmente allo stesso collegati, che non sono state fornite.

d) *Motivi della manifestazione.* Secondo la relazione della Prefettura di Palermo, i blocchi stradali hanno avuto fine soltanto l'8 ottobre, dopo che, il giorno precedente, era stato raggiunto un accordo tra i rappresentanti dell'associazione degli autotrasportatori siciliani, l'amministrazione regionale e l'allora ministro dei Trasporti. Per meglio comprendere i motivi dello sciopero e dei blocchi stradali è stato chiesto alle autorità competenti di specificare il contenuto di tale accordo e di indicare se altre manifestazioni di autotrasportatori per le stesse ragioni si erano svolte in altre regioni o a livello nazionale, o se esse avevano interessato unicamente la Sicilia. In assenza di una risposta delle autorità competenti, la Commissione nutre dubbi sui motivi degli eventi di cui trattasi e sulla loro natura di «eventi eccezionali».

e) *Portata ed estensione della manifestazione, dello sciopero e dei blocchi stradali.* Dalle informazioni fornite sembrerebbe che la manifestazione si sia svolta anche in altre province. Le autorità competenti non hanno precisato in quali altre province la manifestazione, lo sciopero e i blocchi stradali hanno avuto luogo, non ne hanno specificato la portata né le conseguenze e, a parte alcuni ritagli di giornale, non hanno inviato alcuna documentazione ufficiale concernente tali eventi per le altre zone della Sicilia (come ad esempio la relazione della Prefettura di Palermo). La Commissione nutre pertanto dubbi sull'estensione geografica e sulla portata delle manifestazioni, dello sciopero e dei blocchi stradali nel resto della Sicilia.

f) *Numero di partecipanti.* Dal preavviso di manifestazione presentato dall'associazione degli autotrasportatori, copia del quale è allegata alla nota della Prefettura di Palermo, sembra potersi desumere che una cinquantina di autotrasportatori abbiano preso parte alla manifestazione di Palermo. In assenza di una risposta delle autorità competenti che precisi (per mezzo della necessaria documentazione) il numero totale di autotrasportatori operanti in Sicilia e il numero approssimativo di autotrasportatori che hanno effettivamente preso parte alle manifestazioni di Palermo e del resto della Sicilia, la Commissione nutre dubbi circa il numero di persone che hanno partecipato agli eventi di cui trattasi.

#### — ALTRI DUBBI

Oltre ai dubbi sul fatto che l'evento notificato sia assimilabile agli «eventi eccezionali», in questa fase la Commissione nutre dubbi anche su altri aspetti dell'aiuto notificato, ossia: a) i beneficiari della misura di aiuto; b) alcune modalità di calcolo del danno; c) i prodotti oggetto della misura di aiuto e d) la possibilità che la misura costituisca un aiuto indiretto a favore degli autotrasportatori che hanno partecipato allo sciopero. I motivi di tali dubbi sono esposti di seguito.

a) *I beneficiari della misura di aiuto.* L'articolo 1 della legge notificata e la scheda descrittiva indicano come beneficiari dell'aiuto «le imprese singole o associate di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli». Tuttavia, le spiegazioni fornite dalle autorità competenti riguardo le modalità di calcolo dei danni e il relativo indennizzo sembrano riferirsi unicamente ai danni subiti da singoli produttori agricoli primari. In assenza di un chiarimento da parte delle autorità competenti, la Commissione nutre dubbi sulla natura dei beneficiari dell'aiuto e, qualora l'aiuto sia concesso anche ad operatori attivi nei settori della trasformazione e della commercializzazione, sul tipo di danni lamentati da ciascuna di queste due categorie e sulle modalità di calcolo e di valutazione degli stessi.

b) *Alcune modalità di calcolo dei danni.* Le autorità competenti hanno fornito esempi di come saranno calcolati i danni subiti da un agricoltore qualora i prodotti consegnati fossero inferiori, per qualità o quantità, a quanto previsto dal contratto. In tali casi il danno risulta corrispondere alla differenza tra il prezzo convenuto<sup>(6)</sup> per le merci, come stabilito nel contratto, e il prezzo effettivamente pagato all'agricoltore in seguito a una consegna di merce di quantità e/o qualità inferiore (a causa dell'eccessiva maturazione). Le autorità competenti prevedono tuttavia di versare l'indennizzo anche agli agricoltori che, in seguito allo sciopero e ai blocchi stradali, non hanno potuto procedere alla raccolta e hanno pertanto perso la loro produzione. In tal caso i danni subiti dagli agricoltori saranno calcolati sulla base di «perizie effettuate da tecnici agricoli abilitati (agronomi) relative al valore della produzione sulle piante» che saranno presentate insieme ai relativi contratti. In assenza di chiarimenti delle autorità competenti, la Commissione nutre dubbi: sulle modalità di calcolo dei danni e dei corrispondenti indennizzi in questo caso particolare e sul motivo per cui per esso valgono modalità diverse rispetto a quelle dei casi sopra menzionati; sulla natura e finalità delle citate perizie, su quando e in che modo le stesse sono state redatte, nonché sui tipi di prodotti i cui danni saranno stimati sulla base delle suddette perizie.

c) *I prodotti oggetto della misura di aiuto.* Secondo le autorità competenti, l'aiuto riguarderà i prodotti che per loro natura (deperibilità, periodo di raccolta, ecc.) dovevano essere consegnati e/o raccolti rapidamente nel periodo interessato (dal 30 settembre all'8 ottobre 2000) e per i quali non erano possibili forme alternative di conservazione (ad esempio la congelazione). Per valutare questo aspetto i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità competenti di fornire un elenco dei prodotti interessati. Le autorità competenti non hanno fornito l'elenco suddetto e si sono impegnate a farlo in una fase successiva, prima della concessione degli aiuti. Poiché tale elenco è ritenuto necessario ai fini della possibile autorizzazione della misura di aiuto, la Commissione nutre dubbi sui prodotti per i quali le autorità competenti intendono erogare gli aiuti notificati.

d) *La possibilità che la misura costituisca anche un aiuto indiretto a favore degli autotrasportatori che hanno partecipato allo sciopero.* Poiché la misura di aiuto in questione è intesa a indennizzare le imprese agricole dei danni subiti a causa della manifestazione, dello sciopero e dei blocchi stradali degli autotrasportatori, la Commissione non può escludere che, qualora gli autotrasportatori siano responsabili ai sensi della legge nazionale

del risarcimento dei danni (contrattuali e/o non contrattuali) causati dalla loro manifestazione alle imprese agricole, la misura di aiuto di cui trattasi potrebbe essere considerata un aiuto indiretto al funzionamento a favore degli autotrasportatori scioperanti. Dal momento che 1) per evitare di ricevere un doppio indennizzo in seguito al pagamento di penali o di danni contrattuali da parte degli autotrasportatori che hanno preso parte allo sciopero, i beneficiari dovranno dichiarare di non aver avviato alcun contenzioso con gli autotrasportatori interessati, e che 2) la spiegazione fornita dalle autorità competenti secondo cui gli autotrasportatori verrebbero considerati responsabili come singoli cittadini, e non in qualità di imprenditori, non sembra convincente e non sembra escludere che, ai sensi della legge nazionale, gli autotrasportatori in sciopero possano invero essere ritenuti responsabili dei danni causati agli agricoltori, la Commissione nutre dubbi sulla natura degli effettivi beneficiari dell'aiuto, che pertanto si potrebbe configurare anche come un aiuto al funzionamento a favore degli autotrasportatori stessi o di alcuni di essi.

Alla luce di quanto suesposto e considerate le norme applicabili agli aiuti di Stato, in questa fase la Commissione nutre dubbi sia sul fatto che l'evento notificato possa essere qualificato come «evento eccezionale» al quale si applica la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, sia su alcuni elementi della misura di aiuto come sopra descritto, che non le consentono di concludere che la misura proposta sia effettivamente intesa a indennizzare i danni subiti a causa dell'evento e non costituisca invece un mero aiuto al funzionamento.

#### 4. CONCLUSIONI

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia a presentare, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della misura, entro un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

La Commissione desidera richiamare all'attenzione dell'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale dal beneficiario.»

<sup>(6)</sup> Se nessun prezzo era stato convenuto nel contratto, le autorità competenti prenderanno come riferimento il prezzo elencato nei mercuriali della Camera di Commercio.

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**

**(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)**

(2003/C 127/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**Data di adozione della decisione:** 28.2.2003

**Stato membro:** Germania

**N. dell'aiuto:** N 116 B/02

**Titolo:** Regolamento sulla concessione di aiuti di Stato destinati al risarcimento di danni causati da condizioni climatiche avverse in Renania-Palatinato

**Obiettivo:** Aiuto a titolo di risarcimento dei danni causati da disastri naturali

**Fondamento giuridico:** Verwaltungsvorschrift der Landesregierung Rheinland-Pfalz über die Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei Elementarschäden

**Stanzamento:** Il finanziamento è messo a disposizione unicamente in caso di perdite effettive e pertanto non può essere stabilito a priori

**Intensità o importo dell'aiuto:** Risarcimento sotto forma di sovvenzioni e di prestiti agevolati pari ad 1/3 del danno subito

**Durata:** 31 dicembre 2007

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

**Data di adozione della decisione:** 5.3.2003

**Stato membro:** Germania (Sassonia)

**N. dell'aiuto:** N 712/02

**Titolo:** Aiuto in favore di Solar World AG

**Obiettivo:** Realizzazione di un grande progetto di investimento, nel quadro della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali, relativo alla costruzione di un'unità di produzione integrata di moduli solari

**Fondamento giuridico:** Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“; Investitionszulagengesetz; Programm für unmittelbare Bürgschaften des Bundes und der Länder in den neuen Bundesländern und Berlin Ost

**Stanzamento:** 209 000 000 di EUR

**Intensità o importo dell'aiuto:** 73 150 000 EUR

**Durata:** 2002-2006

**Altre informazioni:** Impegno della Germania di soddisfare gli obblighi di verifica a posteriori secondo il punto 6 della disci-

plina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

**Data di adozione della decisione:** 5.3.2003

**Stato membro:** Regno Unito

**N. dell'aiuto:** N 761/02

**Titolo:** Sovvenzione per attività di R & S svolte in collaborazione

**Obiettivo:** Promuovere attività di R & S svolte in collaborazione

**Fondamento giuridico:** Section 5 of Science and Technology Act 1965

**Stanzamento:** 100 milioni di GBP (circa 160 milioni di EUR) all'anno

**Intensità o importo dell'aiuto:** Per la ricerca fondamentale: massimo 100 %; per gli studi di fattibilità: massimo 75 %; per la ricerca industriale: massimo 50 %; per lo sviluppo precompetitivo: massimo 25 %.

L'intensità di aiuto è aumentata di:

- 10 punti percentuali, se l'aiuto è concesso a PMI,
- 10 punti percentuali, se l'aiuto è concesso ad imprese situate in zone assistite ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a),
- 5 punti percentuali, se l'aiuto è concesso ad imprese situate in zone assistite ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

Complessivamente, incluse le maggiorazioni, a concorrenza del 75 % per la ricerca industriale e del 50 % per lo sviluppo precompetitivo

**Durata:** Dal 1° aprile 2003 al 31 dicembre 2006

**Altre informazioni:** Precedenti: N 856/01 e N 473/2000

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

**Data di adozione della decisione:** 19.2.2003

**Stato membro:** Francia

**N. dell'aiuto:** N 9/03

**Titolo:** Aiuto fiscale all'investimento in Corsica

**Obiettivo:** Aiuto alle PMI — Aiuto regionale

**Fondamento giuridico:** Loi de finances rectificative 2002

**Stanziamento:** 6 milioni di FRF (Osservazioni: Dotazione per i tre ultimi anni)

**Intensità o importo dell'aiuto:** Credito d'imposta 20 %

**Durata:** Fino al 31 dicembre 2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aid](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aid)

**Data di adozione della decisione:** 16.12.2002

**Stato membro:** Francia

**N. dell'aiuto:** NN 86/02

**Titolo:** Estensione alla regione del Tarn del «Regime temporaneo di aiuti alle imprese vittime delle intemperie e della marea nera (NN 62/2000)»

**Obiettivo:** Risarcire parzialmente i danni non assicurati subito dalle imprese in seguito alle intemperie del novembre 1999

**Fondamento giuridico:** Contrats de plan État-régions et documents uniques de programmation

**Stanziamento:** Lo stanziamento iniziale del regime NN 62/2000 ossia circa 60 milioni di EUR

**Intensità o importo dell'aiuto:** 100 % al massimo per le spese finanziarie, 50 % al massimo per le altre spese ammissibili

**Durata:** Illimitata

**Altre informazioni:** Si tratta dell'estensione del regime NN 62/2000 approvato dalla Commissione il 4 ottobre 2000 (GU C 280 del 3.10.2000)

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aid](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aid)

### Avvio di procedura

[Caso COMP/M.2621 — SEB/Moulinex (II)]

(2003/C 127/05)

Il 23 maggio 2003 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso COMP/M.2621 — SEB/Moulinex (II), al seguente indirizzo:

Commissione europea  
DG Concorrenza  
Direzione B — Task Force Concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso COMP/M.3175 — Best Agrifund/Dumeco)**

(2003/C 127/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 26 maggio 2003 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Con tale operazione l'impresa Best Agrifund BV («Best Agrifund», Paesi Bassi) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme di Dumeco BV («Dumeco», Paesi Bassi) mediante acquisto di azioni.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
  - Best Agrifund: trattamento industriale di prodotti e cadaveri derivanti da macellazione, produzioni di gelatine, carni e prodotti a base di carne, prodotti agricoli e prodotti di consumo trattati,
  - Dumeco: commercio di bestiame, produzione e vendita di materiale di allevamento, allevamento, vendita e macellazione di maiali e bestiame, trattamento, produzione e vendita di prodotti a base di carne (freschi e trattati).
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3175 — Best Agrifund/Dumeco, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
DG Concorrenza  
Direzione B — Task Force Concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

---

**PARERE DELLA COMMISSIONE**

**sul progetto di decisione del Consiglio sulla revisione della composizione e dello statuto del Comitato di politica economica**

(2003/C 127/07)

Conformemente all'articolo 209 del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio stabilisce, previo parere della Commissione, lo statuto dei comitati. Con una lettera datata 20 maggio 2003, il Consiglio ha richiesto il parere della Commissione sulla revisione della composizione e dello statuto del Comitato di politica economica, attualmente contenuto nella decisione del Consiglio del 29 settembre 2000 (2000/604/CE).

La revisione proposta è volta a tenere conto del futuro allargamento dell'Unione europea a 25 Stati membri. Per assicurare che il Comitato continui a funzionare in modo efficiente, il progetto di decisione del Consiglio propone che gli Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea nominino ciascuno due anziché quattro membri del Comitato.

La Commissione considera appropriata la revisione dello statuto proposta. La revisione non ha alcun impatto sul ruolo della Commissione nel Comitato.

---

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO  
AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

**Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia**

**(Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni)**

(2003/C 127/08)

**Data di adozione:** 14 marzo 2003

**Stato EFTA:** Islanda

**Aiuto n.:** SAM 030.020.10

**Titolo:** Misure di finanziamento e fiscali proposte in merito alla costruzione di una fabbrica di alluminio nel comune di Fjarðabyggð, Islanda

**Obiettivo:** Favorire lo sviluppo delle attività economiche nella regione centrorientale dell'Islanda

**Base giuridica:** Act on Authorisation to engage in Negotiations on an Aluminium Plant in the Reyðarfjörður, as passed by the Allþingi in March 2003, and the Investment Agreement between the Government of Iceland and Alcoa Inc., USA

**Importo dell'aiuto:** Max 49,9 milioni di EUR

**Durata:** Per il periodo contrattuale effettivo ai sensi dell'articolo 20 dell'accordo sugli investimenti

---

**Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE, e dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte**

**(Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni)**

(2003/C 127/09)

**Data della decisione:** 5 febbraio 2003

**Stato EFTA:** Norvegia

**N. dell'aiuto:** SAM 030.02.002

**Titolo:** Modifica del regime «SkatteFUNN» relativo a detrazioni fiscali per spese in materia di ricerca e sviluppo (R & S)

**Obiettivo:** Incoraggiare le imprese a incrementare i propri sforzi in materia di R & S

**Base giuridica:** Paragrafo 16-40 della Legge fiscale del 26 marzo 1999 n. 14 e il regolamento relativo al suddetto paragrafo

**Importo dell'aiuto:** 910 milioni di NOK (circa 124 milioni di EUR)

**Durata:** Illimitata (il regime è oggetto di decisione annuale del Parlamento norvegese in occasione dell'approvazione del bilancio dello Stato)

---

**Dichiarazioni del Liechtenstein e della Norvegia, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità**

(2003/C 127/10)

**LIECHTENSTEIN**

**1. NORMATIVA E REGIMI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO**

Le legislazioni elencate qui di seguito includono le disposizioni previste per l'applicazione di tale normativa:

- Legge sull'assicurazione di malattia (Gesetz vom 24. November 1971 über die Krankenversicherung, Gazzetta ufficiale 1971 n. 50, modificata),
- Legge sull'assicurazione di invalidità (Gesetz vom 23. Dezember 1959 über die Invalidenversicherung, Gazzetta ufficiale 1960 n. 5, modificata),
- Legge sull'assicurazione di vecchiaia e di reversibilità (Gesetz vom 14. Dezember 1952 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Gazzetta ufficiale 1952 n. 29, modificata),
- Legge sulle prestazioni professionali (Gesetz vom 20. Oktober 1987 über die betriebliche Personalvorsorge, Gazzetta ufficiale 1988 n. 12, modificata),
- Legge sulle prestazioni professionali per gli impiegati pubblici (Gesetz vom 20. Dezember 1988 über die Pensionsversicherung für das Staatspersonal, Gazzetta ufficiale 1989 n. 7, modificata),
- Legge sull'assicurazione infortuni (Gesetz vom 28. November 1989 über die obligatorische Unfallversicherung, Gazzetta ufficiale 1990 n. 46, modificata),
- Legge sulle prestazioni familiari (Gesetz vom 18. Dezember 1985 über die Familienzulagen, Gazzetta ufficiale 1986 n. 28, modificata),
- Legge sull'assicurazione di disoccupazione (Gesetz vom 12. Juni 1969 über die Arbeitslosenversicherung, Gazzetta ufficiale 1969 n. 41, modificata),
- Legge sulle prestazioni supplementari all'assicurazione di vecchiaia, reversibilità e invalidità (Gesetz vom 10. Dezember 1965 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Gazzetta ufficiale 1964 n. 46, modificata),
- Legge sulla concessione di indennità per non vedenti (Gesetz vom 17. Dezember 1970 über die Gewährung von Blindenbeihilfen, Gazzetta ufficiale 1971 n. 7, modificata),
- Legge sulla concessione di assegni di maternità (Gesetz vom 25. November 1981 betreffend Ausrichtung einer Mutterschaftszulage, Gazzetta ufficiale 1982 n. 8, modificata).

**2. PRESTAZIONI SPECIALI NON CONTRIBUTIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2a, DEL REGOLAMENTO**

Le legislazioni elencate qui di seguito includono le disposizioni previste per l'applicazione di tale normativa:

- Indennità per non vedenti
  - Legge sulla concessione di indennità per non vedenti (Gesetz vom 17. Dezember 1970 über die Gewährung von Blindenbeihilfen, Gazzetta ufficiale 1971 n. 7, modificata),
- Assegni di maternità
  - Legge sulla concessione di assegni di maternità (Gesetz vom 25. November 1981 betreffend Ausrichtung einer Mutterschaftszulage, Gazzetta ufficiale 1982 n. 8, modificata),
- Prestazioni supplementari
  - Legge sulle prestazioni supplementari all'assicurazione di vecchiaia, reversibilità e invalidità (Gesetz vom 10. Dezember 1965 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Gazzetta ufficiale 1964 n. 46, modificata),
- Assegni per gli indigenti
  - Legge sulle prestazioni supplementari all'assicurazione di vecchiaia, reversibilità e invalidità (Gesetz vom 10. Dezember 1965 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Gazzetta ufficiale 1964 n. 46, modificata).

**3. PRESTAZIONI MINIME DI CUI ALL'ARTICOLO 50 DEL REGOLAMENTO**

Nessuna.

**4. PRESTAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 77 DEL REGOLAMENTO**

Le legislazioni elencate qui di seguito includono le disposizioni previste per l'applicazione di tale normativa:

- 4.1. Supplementi per i figli nella misura in cui hanno diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità
  - Legge sull'assicurazione di invalidità (Gesetz vom 23. Dezember 1959 über die Invalidenversicherung, Gazzetta ufficiale 1960 n. 5, modificata),
  - Legge sull'assicurazione di vecchiaia e di reversibilità (Gesetz vom 14. Dezember 1952 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Gazzetta ufficiale 1952 n. 29, modificata),
  - Legge sulle prestazioni professionali (Gesetz vom 20. Oktober 1987 über die betriebliche Personalvorsorge, Gazzetta ufficiale 1988 n. 12, modificata).

4.2. Prestazioni familiari nella misura in cui vengono concesse ai beneficiari di pensione di vecchiaia o di invalidità, per un infortunio sul lavoro o per una malattia professionale

— Legge sulle prestazioni familiari (Gesetz vom 18. Dezember 1985 über die Familienzulagen, Gazzetta ufficiale 1986 n. 28, modificata).

#### 5. PRESTAZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 78 E 78a DEL REGOLAMENTO

Le legislazioni elencate qui di seguito includono le disposizioni previste per l'applicazione di tale normativa:

5.1. Pensioni per gli orfani, tranne quelle concesse nel quadro di regimi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

— Legge sull'assicurazione di vecchiaia e di reversibilità (Gesetz vom 14. Dezember 1952 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Gazzetta ufficiale 1952 n. 29, modificata),

— Legge sulle prestazioni professionali (Gesetz vom 20. Oktober 1987 über die betriebliche Personalvorsorge, Gazzetta ufficiale 1988 n. 12, modificata).

5.2. Assegni familiari per gli orfani

— Legge sulle prestazioni familiari (Gesetz vom 18. Dezember 1985 über die Familienzulagen, Gazzetta ufficiale 1986 n. 28, modificata)

### NORVEGIA

#### 1. LEGISLAZIONI E REGIMI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO

a) Prestazioni in caso di malattia e di maternità:

— Legge sui naviganti del 30 maggio 1975 n. 18

— Legge 19 novembre 1982 n. 66 sull'assistenza sanitaria comunale

— Legge 28 febbraio 1997 n. 19 sulla previdenza nazionale, tranne articoli 14-12 e 14-20

— Legge 2 luglio 1999 n. 61 sui servizi sanitari specializzati, ecc.

b) Prestazioni di invalidità:

— Legge del 28 luglio 1949 n. 26 sul fondo pensionistico norvegese per i dipendenti pubblici

— Legge 28 febbraio 1997 n. 19 sulla previdenza nazionale

c) Prestazioni di vecchiaia:

— Legge 3 dicembre 1948 n. 7 sul regime pensionistico per i naviganti

— Legge del 28 luglio 1949 n. 26 sul fondo pensionistico norvegese per i dipendenti pubblici

— Legge 3 dicembre 1951 n. 2 sull'assicurazione pensionistica per i lavoratori forestali

— Legge 28 giugno 1957 n. 12 sull'assicurazione pensionistica per i pescatori

— Legge 22 giugno 1962 n. 12 sul regime pensionistico per gli infermieri

— Legge 28 febbraio 1997 n. 19 sulla previdenza nazionale

d) Prestazioni di reversibilità:

— Legge del 28 luglio 1949 n. 26 sul fondo pensionistico norvegese per i dipendenti pubblici

— Legge 28 febbraio 1997 n. 19 sulla previdenza nazionale

e) Prestazioni relative a infortuni sul lavoro e a malattie professionali:

— Legge sui naviganti del 30 maggio 1975 n. 18

— Legge 16 giugno 1989 n. 65 sull'assicurazione per gli incidenti sul lavoro

— Legge 28 febbraio 1997 n. 19 sull'assistenza nazionale

f) Assegni in caso di morte:

— Legge 28 febbraio 1997 n. 19 sulla previdenza nazionale

g) Prestazioni di disoccupazione:

— Legge 28 febbraio 1997 n. 19 sulla previdenza nazionale

h) Prestazioni familiari:

— Legge 24 ottobre 1946 n. 2 sugli assegni familiari (fino al 1° gennaio 2003)

— Legge 8 marzo 2002 n. 4 sugli assegni familiari (dal 1° gennaio 2003 cfr. risoluzione reale 8 marzo 2002 n. 225)

2. PRESTAZIONI MINIME DI CUI ALL'ARTICOLO 50 DEL REGOLAMENTO

Legge 28 febbraio 1997 n. 19 sulla previdenza nazionale (articolo 3-4, cfr. articoli 3-2 e 3-3)

3. PRESTAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 77 DEL REGOLAMENTO

— Legge 28 febbraio 1997 n. 19 sulla previdenza nazionale (articoli 3-25 e 3-26)

— Legge 24 ottobre 1946 n. 2 sugli assegni familiari (fino al 1° gennaio 2003)

— Legge 8 marzo 2002 n. 4 sugli assegni familiari (dal 1° gennaio 2003 cfr. risoluzione reale 8 marzo 2002 n. 225)

4. PRESTAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 78 DEL REGOLAMENTO

— Legge 28 febbraio 1997 n. 19 sulla previdenza nazionale (articoli da 18-1 a 18-11)

— Legge 24 ottobre 1946 n. 2 sugli assegni familiari (fino al 1° gennaio 2003)

— Legge 8 marzo 2002 n. 4 sugli assegni familiari (dal 1° gennaio 2003 cfr. risoluzione reale 8 marzo 2002 n. 225)

5. PRESTAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2a, DEL REGOLAMENTO

Legge 28 febbraio 1997 n. 19 sulla previdenza nazionale [articoli 3-21, 3-22, da 6-1 a 6-8, e 17-9 paragrafi 1, lettere a) e b), 2 e 3].

---

## III

*(Informazioni)*

## PARLAMENTO EUROPEO

**Atti della sessione del 8-11 aprile 2002 pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*  
C 127 E**

(2003/C 127/11)

Questi testi sono disponibili su:

**EUR-Lex:** <http://europa.eu.int/eur-lex>

**CELEX:** <http://europa.eu.int/celex>

---

# COMMISSIONE

## INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

**pubblicato dalla Commissione europea per lo sviluppo delle capacità delle ONG ambientali, attraverso il trasferimento delle migliori pratiche a partire dalle ONG dell'UE15**

(2003/C 127/12)

### 1. Riferimenti di pubblicazione

EuropeAid/116508/D/G/PHA.

c) Durata massima del progetto: 12 mesi.

Per ulteriori informazioni, cfr. le «Linee guida del programma» di cui alla voce 12.

### 2. Programma e fonte di finanziamento

Programma PHARE multi-Stato 2003 «Ambiente e allargamento», linea di bilancio B7-030.

### 4. Importo totale disponibile per il presente invito a presentare proposte

420 000 EUR.

### 3. Tipo di attività, area geografica e durata dei progetti

a) Il presente progetto promuoverà la capacità delle organizzazioni non governative (ONG) ambientali dei paesi dell'Europa centrale e orientale (Phare), attraverso il trasferimento di esperienza a partire da ONG ambientali di successo dei paesi degli Stati membri dell'UE (UE15) grazie ad azioni di gemellaggio, guida e scambi di informazioni.

### 5. Importo minimo e massimo degli aiuti non rimborsabili

a) Aiuto non rimborsabile minimo destinato a un progetto: 10 000 EUR;

b) Aiuto non rimborsabile massimo destinato a un progetto: 20 000 EUR;

c) Percentuale massima dei costi del progetto coperta dal finanziamento comunitario: 95 %.

La Commissione darà la priorità a progetti volti a sviluppare le competenze di base, anziché quelli rivolti a questioni particolari. Tali competenze comprendono la cooperazione con l'industria, la raccolta di fondi, la collaborazione con i ministeri settoriali e con quelli dell'ambiente, la gestione dei progetti, la comunicazione al pubblico e la motivazione dei volontari. I progetti devono essere attuati principalmente attraverso programmi di scambio e accordi di gemellaggio.

### 6. Numero massimo degli aiuti non rimborsabili da assegnare

42.

Sarà inoltre data priorità ai progetti nei quali il richiedente principale è in grado di dimostrare il suo potenziale futuro, in termini di un'ampia gamma di attività e di un vasto numero di destinatari. Ancora, sarà data priorità ai progetti nei quali il richiedente principale ha un reale bisogno di aiuto esterno e non riceve già un sostegno significativo da parte delle ONG dell'UE15.

### 7. Ammissibilità: chi può presentare domanda?

Il presente aiuto non rimborsabile è aperto a tutte le ONG attive nel campo dell'ambiente. Il principale beneficiario del progetto dovrà essere una ONG con sede in uno dei paesi dell'Europa centrale e orientale di cui al punto 3.b. in precedenza. L'altro/gli altri partner del progetto dovrà/dovranno essere ONG con sede in uno degli Stati membri dell'UE15.

### 8. Data provvisoria di notifica dei risultati del processo di aggiudicazione

In linea di principio, quattro mesi a partire dal termine per la presentazione delle candidature.

b) Area geografica: paesi dell'Europa centrale e orientale (Phare): Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia; nonché i 15 Stati membri dell'UE.

### 9. Criteri di aggiudicazione

Cfr. informazioni alla sezione 2.3 delle «Linee guida del programma» di cui alla voce 12.

#### 10. Formato del modulo di candidatura e informazioni da indicare

Le domande devono essere presentate utilizzando il **modulo di candidatura standard** allegato alle «Linee guida del programma» di cui alla voce 12, rispettandone rigorosamente il formato e le istruzioni. Per ogni domanda il candidato deve accludere **un (1) modulo originale firmato e TRE (3) copie**, nonché una (1) versione elettronica (disco floppy da 3½ compatibile con MS Word 6 o precedente, oppure con il formato RTF).

#### 11. Termine per la presentazione delle candidature

Il termine per la presentazione delle candidature è il 27 agosto 2003 alle ore 16.00, tempo dell'Europa centrale.

Tutte le candidature ricevute dall'autorità aggiudicatrice dopo lo scadere di tale termine non saranno prese in considerazione, anche se il timbro postale riporta una data antecedente il termine.

#### 12. Informazioni dettagliate

Informazioni dettagliate sul presente invito a presentare proposte sono contenute nelle «Linee guida del pro-

gramma» pubblicate, unitamente alla presente nota, sul sito Internet di EuropeAid.

È possibile consultare tale pagina Web all'indirizzo:

<http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl>

selezionando «PHARE/ISPA/SAPARD» nella casella superiore del riquadro sinistro della pagina e contrassegnando «Open» in «Status»; «grants» in «type» e «all» per «region» e «country» e quindi cliccando su «submit query».

Tutti i quesiti in merito al presente invito a presentare proposte devono essere inviati per posta elettronica (compresi i riferimenti di pubblicazione del presente invito a presentare proposte di cui alla voce 1) a ENV-ENLARGEMENT@cec.eu.int. Tutti i candidati sono invitati a consultare regolarmente il sito Internet summenzionato prima dello scadere del termine per la presentazione delle candidature poiché la Commissione provvederà a pubblicare i quesiti posti con maggiore frequenza e le relative risposte.

---

## AVVISO

A fine maggio 2003 sarà pubblicata la 40<sup>a</sup> edizione del Repertorio della legislazione in vigore.

Gli abbonati all'edizione su carta della Gazzetta ufficiale potranno ottenere gratuitamente tale Repertorio per il numero e la/le versione/i linguistica/che del/i loro abbonamento/i. Tuttavia, gli abbonati sono pregati di spedire l'ordinativo che segue, debitamente compilato e indicando il loro numero di «matricola d'abbonamento» (codice che appare sulla sinistra di ogni etichetta e che comincia per O/.....).

Gli interessati non abbonati possono ottenere il Repertorio a pagamento presso uno dei nostri uffici di vendita (cfr. ultima pagina).

Tutte le Gazzette ufficiali (L, C, CA, CE) possono essere consultate gratuitamente nel sito Internet:  
<http://europa.eu.int/eur-lex>

N. cat.: OA-18-03-000-IT-C

---

## ORDINATIVO

### Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

Servizio «Abbonamenti»

2, rue Mercier

L-2985 Lussemburgo

Fax (352) 2929-42752

Il mio numero di matricola è il seguente: O/.....

Vogliate farmi pervenire la/le ... copia/e gratuita/e del **Repertorio** a cui dà/danno diritto il/i mio/miei abbonamento/i.

N. cat.: OA-18-03-000-IT-C

Nome: .....

Indirizzo: .....

.....

Data: ..... Firma: .....